SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 146° — Numero 24

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 31 gennaio 2005** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 4 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2005. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 31 gennaio 2005 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 28 febbraio 2005.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2005 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 13

Ministero delle attività produttive

DECRETO 23 dicembre 2004.

Graduatorie regionali di cui all'art. 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato n. 527 del 20 ottobre 1995 e successive modifiche e integrazioni, concernenti le iniziative ammissibili relative alle domande di agevolazione presentate ai sensi del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, per il bando del 2003 delle imprese artigiane.

05A00457

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 14

Agenzia delle entrate

PROVVEDIMENTO 13 gennaio 2005.

Approvazione del modello 770/2005 Semplificato, relativo all'anno 2004, con le istruzioni per la compilazione, concernente le comunicazioni da parte dei sostituti d'imposta dei dati delle certificazioni rilasciate, dell'assistenza fiscale prestata, dei versamenti, dei crediti e delle compensazioni effettuati; approvazione del modello 770/2005 Ordinario, relativo all'anno 2004, con le istruzioni per la compilazione, concernente la dichiarazione di altri sostituti d'imposta nonché degli intermediari ed altri soggetti tenuti alla comunicazione dei dati ai sensi di specifiche disposizioni normative.

05A00641

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 31 gennaio 2005, n. **7.**

Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerata la necessità ed urgenza di attuare la programmazione del fabbisogno di personale per le Università e di assicurare il dovuto sostegno alla ricerca ed alla tutela e promozione di beni e attività culturali;

Considerata altresì la necessità e l'urgenza di garantire la tempestiva esecuzione di opere strategiche affidate ad appositi commissari straordinari, di conseguire una più ampia mobilità per i pubblici dipendenti, nonché di semplificare gli adempimenti relativi al versamento delle imposte di bollo e delle tasse di concessione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del Ministro per i beni e le attività culturali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Disposizioni per l'università

1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono formulati dalle università ed inviati per la valutazione al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo 2005.

2. In attesa della riforma dello stato giuridico del personale docente e ricercatore delle università, il periodo di tre anni per il giudizio di conferma per i ricercatori universitari di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è ridotto ad un anno.

Art. 2.

Disposizioni per la ricerca

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a concedere la garanzia per il rimborso del capitale e degli interessi maturati su una o più linee di credito attivate, nel limite di 60 milioni di euro, dalla Società Sincrotone di Trieste S.p.a. con la Banca europea degli investimenti per la realizzazione del progetto di laser a elettroni liberi. Agli eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nella apposita unità previsionale 3.2.4.2., iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti unità previsionali per gli esercizi successivi.

2. Per assicurare lo sviluppo della competitività internazionale della infrastruttura complessiva, il contributo ordinario per il funzionamento viene integrato con un importo annuo non inferiore a 14 milioni di euro, a valere sul fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, con erogazione diretta alla Società Sincrotrone di Trieste S.p.a.

3. In attesa del riordino dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato a ricostituire, con proprio decreto, il Consiglio direttivo dell'Istituto stesso, composto dal Presidente dello stesso ente e da quattro componenti di alta qualificazione tecnico-scientifica nello specifico settore di attività, di cui due scelti dal Ministro medesimo, uno designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri e uno designato dalla Conferenza Stato-regioni.

Art. 3.

Interventi per i beni e le attività culturali

1. Per l'utilizzazione delle risorse da assegnare alla Società per lo sviluppo dell'arte, della cultura e dello spettacolo - ARCUS S.p.a., ai sensi del comma 4 dell'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, per l'anno 2005, continuano ad applicarsi, fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, le disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128.

2. Fermo restando quanto disposto dalle norme richiamate nel comma 1, per gli esercizi finanziari 2005 e 2006, un ulteriore due per cento, a valere sugli stanziamenti previsti per le finalità di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, è destinato a progetti di intervento rivolti ad agevolare o promuovere la conservazione o fruizione dei beni culturali.

3. All'articolo 12 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-*bis*. Alle risorse finanziarie del Fondo di cui al comma 1 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»;

b) al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: «al comma 2» sono inserite le seguenti: «, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato»;

c) al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse del medesimo Fondo sono versate su apposita contabilità speciale, intestata all'organismo affidatario del servizio, per il funzionamento della quale si applicano le modalità previste dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.».

Art. 4.

Attività per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale

1. Per la prosecuzione delle attività relative a modelli di gestione, esposizione e fruizione per la valorizzazione del sistema museale archivistico e bibliografico nazionale, nonché per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio culturale e per le misure di prevenzione incendi, installazione di sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, biblioteche e archivi dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, è autorizzata la spesa pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005.

2. Fino al completamento delle procedure di evidenza pubblica necessarie per l'affidamento delle attività di cui al comma 1, con salvaguardia degli aspetti occupazionali, e comunque non oltre il 31 dicembre 2005, sono prorogate le convenzioni stipulate dal Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'articolo 20 della legge 24 giugno 1997, n. 196, dell'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dell'articolo 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 12 milioni di euro per l'anno 2005, si provvede, quanto a 5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come da ultimo rideterminata dalla tabella *D* della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al residuo onere di 7 milioni di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, così come determinata dalla tabella *C* della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Art. 5.

Interventi per la mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni

1. Il comma 7 dell'articolo 23-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«7. Sulla base di appositi protocolli di intesa tra le parti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, possono disporre, per singoli progetti di interesse specifico dell'amministrazione e con il consenso dell'interessato, l'assegnazione temporanea di personale presso altre pubbliche amministrazioni o imprese private. I protocolli disciplinano le funzioni, le modalità di inserimento, l'onere per la corresponsione del trattamento economico da porre a carico delle imprese destinatarie. Nel caso di assegnazione temporanea presso imprese private i predetti protocolli possono prevedere l'eventuale attribuzione di un compenso aggiuntivo, con oneri a carico delle imprese medesime.».

Art. 6.

Commissari straordinari per le opere strategiche

1. All'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le opere ed i lavori, ai quali lo Stato contribuisce, anche indirettamente o con apporto di capitale, in tutto o in parte ovvero cofinanziati con risorse dell'Unione europea, di rilevante interesse nazionale per le implicazioni occupazionali ed i connessi riflessi sociali, già appaltati o affidati a *general contractor* in concessione o comunque ricompresi in una convenzione quadro oggetto di precedente gara e la cui esecuzione, pur potendo iniziare o proseguire, non sia iniziata o, se iniziata, risulti anche in parte temporaneamente comunque sospesa. Con i medesimi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono nominati uno o più commissari straordinari.»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il commissario straordinario di cui al comma 1 provvede in sostituzione degli organi ordinari o straordinari, avvalendosi delle relative strutture. In caso di competenza regionale, provinciale o comunale, i provvedimenti necessari ad assicurare la tempestiva esecuzione sono comunicati dal commissario straordinario al presidente della regione o della provincia, al sindaco della città o del comune, nel cui ambito territoriale è prevista, od in corso, anche se in parte temporaneamente sospesa, la realizzazione delle opere e dei lavori, i quali, entro quindici giorni dalla ricezione, possono disporne la sospensione, anche provvedendo diversamente; trascorso tale termine e in assenza di sospensione, i provvedimenti del commissario sono esecutivi.»;

c) il comma 4-*quater* è sostituito dal seguente:

«4-*quater*. Il commissario straordinario, al fine di consentire il pronto avvio o la pronta ripresa dell'esecuzione dell'opera commissariata, può essere abilitato ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni.».

2. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 7.

Disposizioni in materia di imposte di bollo e tasse di concessione

1. Al fine di assicurare la massima semplificazione, anche alleviando l'onere dei contribuenti che assolvono i loro obblighi tributari, riferiti ad alcune delle fattispecie ricomprese nell'articolo 1, comma 300, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, mediante la materiale applicazione di marche, nella citata legge n. 311 del 2004 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 300:

1) dopo le parole: «concessione governativa,» sono inserite le seguenti: «esclusi quelli di cui alla lettera *b)* dell'articolo 17, nonché alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo 21, della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni,»;

2) le parole: «con decreto non avente natura regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2005,» sono soppresse;

3) le parole: «in misura tale da assicurare» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto stabilito negli allegati da 2-*bis* a 2-*sexies* alla presente legge. Ferma l'esclusione di cui al precedente periodo e nel rispetto delle condizioni in esso stabilite, gli importi in misura fissa della imposta di bollo e della tassa di concessione governativa, diversi da quelli contenuti nei predetti allegati, sono aggiornati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze i cui effetti decorrono dal 1° giugno 2005. Le disposizioni degli stessi allegati hanno effetto dal 1° febbraio 2005 e, in particolare, hanno effetto per gli atti giudiziari pubblicati o emanati, per gli atti pubblici formati, per le donazioni fatte e per le scritture private autenticate a partire da tale data, per le scritture private non autenticate e per le denunce presentate per la registrazione dalla medesima data, nonché per le formalità di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione eseguite e per le domande di annotazione presentate a decorrere dalla stessa data. Le disposizioni di cui al presente comma assicurano, complessivamente,»;

b) dopo l'allegato 2, sono inseriti quelli di cui all'allegato al presente decreto.

2. Dal 1° giugno 2005 la tassa di concessione governativa e l'imposta di bollo, nei casi in cui ne è previsto il pagamento mediante marche, sono pagate con le modalità telematiche di cui all'articolo 1-*bis*, comma 10, lettera *a)*, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate ai sensi della lettera *b)* del comma 10 del medesimo articolo 1-*bis*.

Art. 8.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 2, pari a € 29.248.636 per l'anno 2005, € 44.366.700 per l'anno 2006 ed € 40.828.223 per l'anno 2007, ed € 16.247.604 per l'anno 2008, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera *a)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come determinata dalla tabella C della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 gennaio 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MORATTI, *Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca*

URBANI, *Ministro per i beni e le attività culturali*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

SINISCALCO, *Ministro dell'economia e delle finanze*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

BACCINI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO
(previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera *b)*;
tabelle di cui all'articolo 1, comma 300,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311)

ALLEGATO 2-*bis*
(articolo 1, comma 300)

1. *Modifiche alle imposte di registro, ipotecaria e catastale.*

1. L'importo di ciascuna delle imposte di registro, ipotecaria e catastale stabilito in misura fissa di lire 250.000, pari ad euro 129,11, da disposizioni vigenti anteriormente al 1° febbraio 2005, è elevato a 168,00 euro.

2. Alla tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modifiche:

a) nelle note all'articolo 5 le parole: «lire 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 67,00»;

b) nell'articolo 7, comma 1, lettera *f)*:

1) al punto 1), lettera *a)*, le parole: «L. 105.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 71,00»;

2) al punto 1), lettera *b)*, le parole: «L. 210.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 142,00»;

3) al punto 2), lettera *a)*, le parole: «L. 600.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 404,00»;

4) al punto 2), lettera *b)*, le parole: «L. 900.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 607,00»;

5) al punto 2), lettera *c)*, le parole: «L. 1.200.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 809,00»;

6) al punto 2), lettera *d)*, le parole: «L. 1.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 1.011,00»;

7) al punto 3) le parole: «L. 7.500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 5.055,00».

ALLEGATO 2-*ter*
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse sulle concessioni governative

1. ELENCO DEGLI IMPORTI AGGIORNATI DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATIVE

Articolo	Indicazione degli atti soggetti a tassa	Ammontare delle tasse in euro
	TITOLO II PUBBLICA SICUREZZA	
4	1. Licenza di porto di pistole, rivoltelle o pistole automatiche, armi lunghe da fuoco e bastoni animati (articolo 42 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 ed articoli 74 e 79 del regolamento 6 maggio 1940, n. 535)	115,00
5	1. Licenza di porto di fucile anche per uso di caccia (legge 11 febbraio 1392, n. 157, articolo 22): tassa di rilascio, di rinnovo e annuale	168,00
6	1. Autorizzazione all'esercizio di case da gioco: tassa di rilascio e per ogni anno di validità	539.200,00
7	1. Licenza per l'esercizio di attività relative a metalli preziosi (art. 127 del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 e articolo 244, primo comma, del regolamento 6 maggio 1940, n. 635): tassa di rilascio e per il rinnovo:	
	a) fabbricanti di oggetti preziosi ed esercenti di industrie o arti affini	404,00
	b) commercianti e mediatori di oggetti preziosi, nonché fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri che intendono esercitare nello Stato il commercio di oggetti preziosi da essi importati	270,00
	c) agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti dei fabbricanti, commercianti ed esercenti stranieri di cui alla lettera *b)*, che esercitano nello Stato il commercio di preziosi	81,00
	d) cesellatori, orafi e incastratori di pietre preziose	81,00
	e) fabbricanti e commercianti di articoli con montature o guarnizioni in metalli preziosi	202,00
	TITOLO III PESCA	
8	1. Licenza per la pesca professionale marittima (articolo 4 della legge 17 febbraio 1982, n. 41): per ogni unità adibita	404,00
	TITOLO IV PROPRIETÀ INDUSTRIALE E INTELLETTUALE	
9	1. Brevetti per invenzioni industriali (regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127; decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849; decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1979, n. 338):	
	a) per la domanda di brevetto e lettera di incarico	54,00
	b) per la pubblicazione e stampa delle descrizioni, riassunto e tavole di disegno:	
	1) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno non superano le 10 pagine	67,00
	2) se la descrizione, riassunto o tavole di disegno superano le 10, ma non le 20 pagine	101,00
	3) se la descrizione, riassunto di tavole di disegno superano le 20 pagine, ma non 50 pagine	236,00
	4) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 50 pagine, ma non 100 pagine	472,00
	5) se la descrizione, riassunto e tavole di disegno superano le 100 pagine	809,00
	c) per mantenere in vita il brevetto:	
	primo anno	17,00
	secondo anno	34,00
	terzo anno	40,00
	quarto anno	47,00
	quinto anno	61,00
	sesto anno	88,00
	settimo anno	121,00
	ottavo anno	168,00
	nono anno	202,00
	decimo anno	236,00
	undicesimo anno	337,00
	dodicesimo anno	472,00
	tredicesimo anno	539,00
	quattordicesimo anno	607,00
	quindicesimo anno e successivi	741,00
	2. Licenza obbligatoria su brevetti per invenzioni industriali (leggi e decreti citati nel comma 1):	
	a) per la domanda	539,00
	b) per la concessione	1.820,00
	3. Trascrizione di atti relativi ai brevetti (leggi e decreti citati nel comma 1): per ogni brevetto	81,00
9-*bis*	1. Privativa per nuove varietà vegetali:	
	a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)	236,00
	b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla concessione della privativa):	
	1.	101,00
	2.	135,00
	3.	168,00
	4.	202,00
	5.	236,00
	6.	270,00
	7.	303,00
	8.	337,00
	9.	371,00
	10.	404,00
	11.	438,00
	12.	472,00
	13.	505,00
	14.	539,00
	15.	573,00

16.	607,00
17.	640,00
18.	674,00
19.	708,00
20 e successive.	741,00

2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà vegetali:

a) per la domanda	539,00
b) per la concessione	1.820,00

3. Tasse per la trascrizione di atti relativi alle privative per nuove varietà vegetali:

per ogni privativa	81,00
per la lettera di incarico	34,00

4. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria, non è rimborsabile.

10.1. Brevetto per modelli di utilità:

a) per domanda di brevetto	34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in due rate:	
1) rata per il primo quinquennio	337,00
2) rata per il secondo quinquennio	674,00
d) per la domanda di licenza obbligatoria	337,00
e) per la concessione della licenza	1.348,00

2. Brevetto per modelli e disegni ornamentali:

a) per la domanda di brevetto	34,00
b) per il rilascio del brevetto, se la tassa è pagata in una unica soluzione	674,00
c) per il rilascio del brevetto, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
a) rata per il I quinquennio	337,00
b) rata per il II quinquennio	404,00
c) rata per il III quinquennio	674,00
d) per il rilascio del brevetto per disegni tessili, per il quale la tassa deve essere pagata annualmente, per ciascun anno	67,00
e) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è pagata in un'unica soluzione	1.348,00
f) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di modelli o disegni, a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, se la tassa è invece pagata in tre rate:	
1) rata per I quinquennio	404,00
2) rata per il II quinquennio	674,00
3) rata per il III quinquennio	1.011,00
g) per il rilascio del brevetto di un tutto o una serie di disegni tessili a norma dell'articolo 6 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, per i quali la tassa deve pagata annualmente, per ciascun anno	101,00

3. Brevetto per modelli di utilità e brevetto per modelli e disegni ornamentali:

a) per la lettera d'incarico	34,00
b) per il ritardo nel pagamento delle rate quinquennali della tassa di concessione (entro il semestre)	81,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00

11 1. Registrazione per marchi d'impresa (articoli da 36 a 40 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929):

a) per la domanda di primo deposito	34,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione:	
1) riguardante generi di una sola classe	67,00
2) per ogni classe in più	34,00

2. Registrazione per marchi collettivi:

a) per la domanda di primo deposito	135,00
b) per il rilascio dell'attestato di primo deposito o di quello di rinnovazione riguardante generi di una o più classi	202,00

3. Domanda di registrazione internazionale del marchio o di rinnovazione	135,00

4. Registrazioni per marchi d'impresa o per marchi collettivi, nazionali o internazionali:

a) per lettera di incarico	34,00
b) per il ritardo nella rinnovazione della registrazione (entro il semestre)	34,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento	81,00

12 1. Registrazione delle topografie dei prodotti a semiconduttori (legge 21 febbraio 1989, n. 70):

a) per la domanda	1.011,00
b) per la registrazione	809,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	81,00

13 1. Certificati complementari di protezione di medicinali (legge 19 ottobre 1991, n. 349) e di prodotti fitosanitari:

a) per la domanda:	404,00
b) per ciascun anno di mantenimento in vita del certificato	1.011,00
c) per la trascrizione di atto di trasferimento o di costituzione di diritti di garanzia	67,00

14 1. Registrazione di atti tra vivi che trasferiscono in tutto o in parte diritti di autore o diritti connessi al loro esercizio o costituiscono sugli stessi diritti di godimento o di garanzia, nonché di atti di divisione o di società relativi ai diritti medesimi (articolo 104 della legge 22 aprile 1941, n. 633) per ogni registrazione	81,00

2. Deposito, con dichiarazione di riserva dei diritti, di dischi fonografici o apparecchi analoghi e di progetti di lavori dell'ingegneria o lavori analoghi (articoli 77, 99 e 105 della legge 22 aprile 1941, n. 633, modificata con decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19):

a) per ogni disco o apparecchio analogo	81,00
b) per ogni progetto	34,00

TITOLO VI
RADIO E TELEVISIONE

17 1. Libretto di iscrizione alle radiodiffusioni per la detenzione di apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle radioaudizioni o delle diffusioni televisive (articolo 6 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880; articoli 1 e 2 della legge 10 febbraio 1954, n. 1150; articolo 1 della legge 28 maggio 1959, n. 362; articoli 2 e 8 della legge 15 dicembre 1967, n. 1235; articolo 1 del decreto-legge 1º febbraio 1977, n. 11, convertito dalla legge 31 marzo 1977, n. 90; legge 5 maggio 1989, n. 171):

a) per ogni abbonamento alle radioaudizioni 0,70

d) per ogni abbonamento alle radioaudizioni mediante apparecchi stabilmente installati:

2) su autoscafi non soggetti a tassa automobilistica (unità da diporto e navi non da diporto) 20,00

g) per ogni abbonamento alle diffusioni televisive mediante apparecchi stabilmente installati su autoscafi di cui alla lettera *d)* n. 2:

1) riguardante apparecchi di ricezione in bianco e nero 34,00

2) riguardante apparecchi di ricezione anche a colori 236,00

18 1. Concessione per la installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere in ambito locale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):

a) di programmi televisivi:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.044,00

2) tassa annuale 2.022,00

b) di programmi radiofonici:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 674,00

2) tassa annuale 337,00

2. Concessione per l'installazione e l'esercizio di impianti per la diffusione via etere su tutto il territorio nazionale (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223):

a) di programmi televisivi:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 13.480,00

2) tassa annuale 6.740,00

b) di programmi radiofonici:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 2.696,00

2) tassa annuale 1.348,00

3. Concessione per l'installazione e l'esercizio di reti per la diffusione via cavo di programmi televisi (articolo 6 del decreto legislativo 22 febbraio 1991, n. 73):

a) tassa di rilascio o di rinnovo 3.370,00

b) tassa annuale 1.685,00

19 1. Autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in contemporanea via etere o via cavo (articolo 22 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1991, n. 73):

a) tassa di rilascio 5.392,00

b) tassa annuale 2.696,00

20 1. Autorizzazione all'installazione e all'esercizio di impianti ripetitori per la ricezione e la contemporanea ritrasmissione nel territorio nazionale di programmi televisivi (articoli 38 e 43 della legge 14 aprile 1975, n. 103):

a) irradiati da organismi di radiodiffusione esteri secondo le leggi vigenti nei rispettivi Paesi:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 4.044,00

2) tassa annuale 2.696,00

b) irradiati dalle concessionarie del servizio pubblico di radiodiffusione nazionale:

1) tassa di rilascio o di rinnovo 404,00

2) tassa annuale 270,00

TITOLO VII
PROFESSIONI, ARTI E MESTIERI

22 Iscrizioni riguardanti le voci della tariffa soppressa dall'articolo 3, comma 138, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e precedentemente iscritte agli articoli sotto indicati della tariffa approvata con il decreto ministeriale 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario n. 106 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992 168,00

1. Mediatori nel ruolo delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (articolo 70);

2. Costruttori, imprese ammesse a gestire in appalto delle Ferrovie dello Stato e imprese ammesse a gestire servizi di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani (articolo 71);

3. Esercenti imprese di spedizione per terra, per mare e per aria ed esportatori dei prodotti ortofrutticoli (articolo 72);

4. Agenti di assicurazione e mediatori di assicurazione (articolo 73);

5. Periti assicurativi per l'accertamento e la stima dei danni ai veicoli a motore ed ai natanti (articolo 74);

6. Concessionari del servizio di riscossione dei tributi e collettori (articolo 75);

7. Giornali e periodici (articolo 82);

8. Esercizio di attività industriali o commerciali e di professioni arti o mestieri (articolo 86).

TITOLO VIII
ALTRI ATTI

23 1. Bollatura e numerazione di libri e registri (articolo 2215 del codice civile): per ogni 500 pagine o frazione di 500 pagine 67,00

ALLEGATO 2-*quater*
(articolo 1, comma 300)

1. Elenco degli importi modificati della tariffa dell'imposta di bollo

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Note
1	1-*bis*. Atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o da altri pubblici ufficiali, relativi a diritti sugli immobili, sottoposti a registrazione con procedure telematiche, loro copie conformi per uso registrazione ed esecuzione di formalità ipotecarie, comprese le note di trascrizione ed iscrizione, le domande di annotazione e di voltura da essi dipendenti e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile nonché le conseguenti istanze per l'iscrizione dei diritti nel libro fondiario e relativi decreti;	€ 230,00	
	1-*ter*. Domande, denunce ed atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro delle imprese ed inviate per via telematica ovvero presentate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59: per ciascuna domanda, denuncia od atto		
	a) se presentate da ditte individuali	€ 42,00	
	b) se presentate da società di persone	€ 59,00	
	c) se presentate da società di capitali	€ 65,00	

13	2-*bis*. Estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli, inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 nonché estratti di conto corrente postale: per ogni esemplare: a) con periodicità annuale b) con periodicità semestrale c) con periodicità trimestrale d) con periodicità mensile	 € 22,80 € 11,40 € 5,70 € 1,90	3-*bis*. Se il cliente è soggetto diverso dalla persona fisica, l'imposta è maggiorata, in funzione della periodicità dell'estratto conto, rispettivamente di euro 26,40, euro 13,20, euro 6,60 ed euro 2,20. La maggiorazione di imposta non si applica agli estratti conto inviati alle società fiduciarie nel caso in cui il fiduciante sia una persona fisica.
20	3. Provvedimento del tribunale che rende esecutivo il lodo arbitrale di cui all'art. 825 del codice di procedura civile	€ 54,00	

2. Modifiche all'imposta di bollo per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

Alla tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante disciplina dell'imposta di bollo, come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, dopo il comma 1-*ter*, è aggiunto il seguente:

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
1	1-*quater*. Domande di concessione o di registrazione dei differenti titoli di proprietà industriale ed atti allegati, successive formalità ed istanze varie presentate alle Camere di commercio e all'Ufficio italiano brevetti e marchi ed inviate per via telematica ovvero consegnate su supporto informatico ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:		2-*bis*. L'imposta di cui al comma 1-*quater* è corrisposta in modo virtuale tramite le Camere di commercio, autorizzate alla riscossione.	1-*quater*. L'imposta è dovuta all'atto della trasmissione dei documenti per via telematica o della consegna del supporto informatico contenente gli stessi.
	a) per ogni domanda di concessione o di registrazione di ciascuna privativa e relativi allegati	€ 42,00		
	b) per ogni istanza di trascrizione e relativi allegati	€ 85,00		
	c) per ogni istanza di annotazione	€ 15,00		
	d) per istanze diverse dalle precedenti	€ 15,00		

";

b) all'articolo 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
3	2-*bis*. Note di trascrizione, di iscrizione, di rinnovazione, domande di annotazione nei registri immobiliari, anche con efficacia di voltura, trasmesse con procedure telematiche o presentate su supporto informatico, compresa l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile, fuori dai casi previsti dall'articolo 1, comma 1-bis e dall'articolo 4, comma 1-bis:	€ 59,00	1. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.	1. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta di formalità.

";

c) all'articolo 4, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

"

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
4	1-*bis*. Certificati di successione conformi alle risultanze delle dichiarazioni uniche di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari trasmesse con procedure telematiche, comprese le note di trascrizione, con efficacia di voltura, e l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 2678 del codice civile: per ogni certificato	€ 85,00	1-*bis*. Il pagamento è eseguito con le stesse modalità previste per gli altri tributi liquidati dall'obbligato.	1-*bis*. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta in misura cumulativa all'atto della trasmissione per via telematica della dichiarazione unica di successione dei beni immobili e di diritti reali immobiliari, per ogni certificato di successione da trascrivere presso gli Uffici del territorio competenti.
	1-*ter*. Certificati, copie ed estratti delle risultanze e degli elaborati catastali ottenuti dalle banche dati informatizzate degli uffici dell'Agenzia del territorio, attestazioni di conformità:	€ 28,00	1-*ter*. L'imposta è assolta in modo virtuale, anche tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato oltre che presso il competente ufficio dell'Agenzia del territorio.	1-*ter*. L'imposta, di importo forfetario, è dovuta all'atto della richiesta ed è comprensiva dell'imposta dovuta per la richiesta stessa

";

d) all'articolo 20, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"

Articolo della tariffa	Indicazione degli atti soggetti ad imposta	Imposte dovute Fisse	Modo di pagamento	Note
20	1-*bis*. Ricorsi, opposizioni ed altri atti difensivi presentati per via telematica alle Commissioni tributarie: per ciascun atto	€ 24,00	1. L'imposta è assolta tramite versamento diretto al concessionario, disposizione di pagamento per via telematica ovvero pagamento ad intermediario convenzionato.	1. L'imposta è dovuta in misura forfetaria all'atto della presentazione del ricorso, dell'opposizione e degli altri atti difensivi.

".

ALLEGATO 2-*quinquies*
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche ai tributi speciali catastali per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. Il titolo III della tabella A allegata al decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, già sostituito dall'articolo 10, comma 13, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituito dal seguente:

N. Ord.	OGGETTO	Tariffa in euro	Note
1	Consultazione degli atti e degli elaborati catastali		
1.1	consultazione effettuata su documenti cartacei, per ogni richiedente e per ogni giorno o frazione	10,00	
1.2	consultazione della base informativa, con esclusione dei servizi di cui ai punti 1.3 e 1.4 :		
	consultazione per unità immobiliare	3,00	
	consultazione per soggetto, per ogni 5 unità immobiliari, o frazioni di 5	3,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con stampa di esito negativo
	elenchi di immobili con estrazione di dati selezionati ed ogni altra consultazione, per ogni 10 unità immobiliari, o frazioni di 10	3,00	
1.3	consultazione della mappa, da base informativa o da supporto cartaceo, di monografie e di vertici della rete catastale, per ogni consultazione rilasciata	5,00	Ciascuna consultazione può essere rilasciata in formato A3 o A4
1.4	consultazione delle planimetrie e degli elaborati planimetrici, da base informativa o da supporto cartaceo, per ogni consultazione rilasciata	10,00	Per le planimetrie e gli elaborati planimetrici costituiti da più schede, il tributo si applica per ciascuna unità immobiliare o per elaborato planimetrico
1.5	consultazione per soggetto in ambito nazionale, oltre quanto dovuto per il punto 1.2	10,00	Il tributo è dovuto anche per consultazione con esito negativo
2	Certificati, copie ed estratti delle risultanze degli atti e degli elaborati catastali conservati presso gli uffici, oltre quanto dovuto per le consultazioni di cui al punto1:		
2.1	per ogni certificato, copia o estratto	16,00	Per i certificati richiesti dai privati per comprovare la situazione generale reddituale e patrimoniale ai fini della legislazione sul lavoro, di quella previdenziale e di quella sulla pubblica istruzione, è dovuto il diritto fisso di euro 4.
2.1.1	Oltre all'importo dovuto ai sensi del precedente punto 2. 1, per ogni quattro elementi unitari richiesti, o frazioni di quattro, dei rispettivi elaborati : - particella, per gli estratti e le copie autentiche delle mappe e degli abbozzi; - foglio di mappa, per le copie dei quadri di unione; - vertice o caposaldo, per le copie di monografie; - punto, per il quale si determinano le coordinate	4,00	Il tributo non si applica ai primi quattro elementi ed alle fattispecie diverse da quelle elencate
3	Definizione ed introduzione delle volture, delle dichiarazioni di nuova costruzione e di variazione, dei tipi mappali e di frazionamento, ai fini dell'aggiornamento delle iscrizioni nei catasti e all'anagrafe tributaria:		
3.1	per ogni domanda di voltura	35,00	Nei territori ove vige il sistema del libro fondiario, il tributo è dovuto per ogni comune cui si riferiscono le particelle rurali, menzionate nel decreto tavolare
3.2	per ogni unità di nuova costruzione ovvero derivata da dichiarazione di variazione	35,00	
3.3	per ogni tipo, fino ad un massimo di 10 particelle edificate ovvero derivate da frazionamento	35,00	
3.3.1	per ogni particella eccedente	3,00	
4	Lavori inerenti la divisione degli atti catastali per variazione delle circoscrizioni territoriali comunali:		
4.1	per ogni unità immobiliare trattata	3,00	Il tributo si applica a ciascuno dei comuni interessati dalla variazione che acquisiscono negli atti le particelle e le unità immobiliari urbane e non si applica alle fusioni territoriali

ALLEGATO 2-*sexies*
(articolo 1, comma 300)

1. Modifiche alle tasse ipotecarie per l'introduzione di servizi telematici a valore aggiunto

1. La tabella allegata al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e succesive modificazioni, già sostituita dall'articolo 10, comma 12, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 425, è sostituita dalla seguente:

TABELLA DELLE TASSE IPOTECARIE

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
1	Esecuzione di formalità		
1.1	per ogni nota di trascrizione, iscrizione o domanda di annotazione	35,00	Compresa la certificazione di eseguita formalità da apporre in calce al duplo della nota da restituire al richiedente.
1.2	per ogni formalità con efficacia anche di voltura, oltre quanto previsto nel punto precedente	35,00	
2	Ispezione nell'ambito di ogni singola circoscrizione del servizio di pubblicità immobiliare ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio		
2.1	ispezione nominativa, per immobile o congiunta per nominativo e per immobile		
2.1.1	ricerca su base informativa: per ogni nominativo richiesto, Ovvero per ciascuna unità immobiliare richiesta, ovvero per ciascuna richiesta congiunta	6,00	L'importo è comprensivo di 10 formalità, o frazione di 10, contenute nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici; l'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità. L'importo è dovuto all'atto della richiesta, salvo specifica disciplina delle ipotesi per le quali viene corrisposto al momento dell'erogazione del servizio.
2.1.2	per ogni gruppo di 5 formalità,o frazione di 5, contenuto nell'elenco sintetico, incluse eventuali formalità validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici.	3,00	L'importo è dovuto per le formalità contenute nell'elenco sintetico eccedenti le prime 10. L'indicazione della presenza di annotazione non si considera formalità.
2.1.3	ricerca nei registri cartacei: per ogni nominativo richiesto	3,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Per registri cartacei si intendono repertori, tavole, rubriche e schedari. Non è consentita al pubblico l'ispezione diretta di tavole, rubriche e schedari.
2.1.4	per ogni nota o titolo stampati	4,00	E' consentito l'accesso diretto alla nota o al titolo solo se, unitamente all'identificativo della formalità o del titolo, viene indicato il nominativo di uno dei soggetti ovvero l'identificativo catastale di uno degli immobili presenti sulla formalità.
2.1.5	per ogni nota o titolo visionati	4,00	Per le note cartacee relative al periodo automatizzato e per quelle validate del periodo anteriore all'automazione degli uffici, l'importo è dovuto in misura doppia.
3	Ricerca di un soggetto in ambito nazionale		

N. ord.	OPERAZIONI	Tariffa in euro	Note
3.1	per ogni nominativo richiesto in ambito nazionale	20,00	Il servizio sarà fornito progressivamente.
4	Ricerca continuativa per via telematica		
4.1	per ogni nominativo e per ogni giorno, nell'ambito di una singola circoscrizione ovvero sezione staccata degli uffici provinciali dell'Agenzia del territorio	0,02	L'importo è dovuto anticipatamente. Il servizio sarà fornito progressivamente su base convenzionale.
4.2	contabilizzazione dei versamenti e del servizio reso, per ogni versamento effettuato in via anticipata	15,00	L'importo è dovuto oltre quanto previsto al precedente punto 4.1.
5	Certificazione:		
5.1	certificati ipotecari		
5.1.1	per ogni stato o certificato riguardante una sola persona	20,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta. Se il certificato riguarda cumulativamente il padre, la madre ed i figli, nonché entrambi i coniugi, l'importo è dovuto una volta sola.
5.1.2	per ogni nota visionata dall'ufficio, fino ad un massimo di 1000 note	2,00	Gli importi sono dovuti anche nel caso di mancato ritiro del certificato.
5.2	rilascio di copia		
5.2.1	per ogni richiesta di copia di nota o titolo	10,00	L'importo è dovuto all'atto della richiesta.
5.3	altre certificazioni		
5.3.1	per ogni altra certificazione o attestazione	5,00	
6	Note d'ufficio		
6.1	per le rinnovazioni di ipoteca da eseguirsi d'ufficio e per ogni altra nota di cui agli articoli 2647, ultimo comma e 2834 del codice civile	10,00	
7	Rilascio di elenco dei soggetti presenti nelle formalità di un determinato giorno:		
7.1	per ogni pagina dell'elenco	7,00	Il servizio è disponibile fino all'attivazione dei servizi di cui al punto 4.

"

05G0021

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO 21 gennaio 2005.

Proroga dello stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 1 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2004, con il quale è stato prorogato, fino al 31 dicembre 2004, lo stato di emergenza nella città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare;

Considerato che la dichiarazione dello stato di emergenza è stata adottata per fronteggiare situazioni che per intensità ed estensione richiedono l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Considerato che gli interventi necessari per il rientro nell'ordinario previsti nel programma predisposto dal Commissario delegato sono tuttora in corso e che, quindi, l'emergenza non può ritenersi conclusa;

Ravvisata, quindi la necessità di procedere ad un'ulteriore proroga della dichiarazione dello stato d'emergenza, ricorrendo, nella fattispecie in esame, i presupposti previsti dall'art. 5, comma 1, della legge n. 225/1992;

Vista la nota del sindaco di Venezia dell'8 novembre 2004;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 recante indirizzi in materia di protezione civile in relazione all'attività contrattuale riguardante gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture di rilievo comunitario;

Acquisita l'intesa della regione Veneto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 gennaio 2005;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in considerazione di quanto espresso in premessa, è prorogato, fino al 30 giugno 2005, lo stato di emergenza nel territorio della città di Venezia in relazione al traffico acqueo lagunare, con successiva ordinanza verranno conferiti i poteri al Commissario delegato con la definizione degli ambiti derogatori coerentemente con quanto previsto nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in premessa citata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 gennaio 2005

Il Presidente: BERLUSCONI

05A00702

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 dicembre 2004.

Criteri di riparto dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 - triennio 2005-2007.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI

Vista la legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche, ed in particolare degli articoli 9 e 15;

Visto il regolamento di attuazione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 2 maggio 2001, n. 345, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2003, n. 60;

Visto, in particolare l'art. 8, comma 1 del predetto regolamento che dispone l'emanazione da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, con cadenza triennale, di un decreto relativo ai criteri per la ripartizione dei fondi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge e stabilisce i termini per l'emanazione del medesimo decreto;

Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante norme per la tutela della minoranza slovena della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visto il parere espresso in data 20 ottobre 2004 dal Comitato tecnico consultivo per l'applicazione della legislazione sulla tutela delle minoranze linguistiche storiche, istituito con decreto del Ministro per gli affari regionali in data 17 marzo 2000;

Sentita in data 25 novembre 2004 la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 agosto 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 198 del 27 agosto 2001, con il quale al Ministro per gli affari regionali è stata delegata, tra l'altro, la trattazione delle minoranze linguistiche;

Decreta:

Art. 1.
Ambito territoriale dei progetti

1. I fondi relativi agli esercizi finanziari 2005-2007, previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, 482, sono assegnati sulla base di progetti elaborati e presentati dalle pubbliche amministrazioni individuate dai commi 2, 3 e 5 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345 e successive modifiche.

2. I progetti di cui al comma 1 devono riferirsi a minoranze linguistiche ammesse a tutela, per le quali i consigli provinciali abbiano deliberato la delimitazione territoriale, prevista dall'art. 3 della legge, ovvero tale delimitazione sia stata effettuata da una legge regionale, ai sensi del comma 5 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, nonché per le regioni a statuto speciale da una norma di attuazione dello statuto. Per quanto attiene alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, la delimitazione territoriale ha efficacia sino alla emanazione del decreto del Presidente della Repubblica, previsto dall'art. 4 della legge 23 febbraio 2001, n. 38.

3. Alla elaborazione dei progetti di cui al comma 1 possono concorrere anche gli organismi di coordinamento e di proposta, riconosciuti ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge n. 482 del 1999.

Art. 2.
Caratteristiche dei progetti

1. I progetti di cui all'art. 1 riguardano interventi volti a:

a) Realizzare, in via sperimentale, da parte delle pubbliche amministrazioni sportelli linguistici, destinati ai rapporti con il pubblico che intende esprimersi in lingua minoritaria, attraverso l'utilizzazione, in assenza di personale linguistico idoneo facente parte dell'organico di dette amministrazioni, di personale interprete e/o traduttore, assunto con contratto a tempo determinato di durata massima annuale. I progetti devono prevedere, ove possibile, l'utilizzo delle nuove tecnologie informatiche.

b) Istituire corsi di formazione, anche in collaborazione con le strutture culturali, formative ed universitarie, volti alla conoscenza e all'uso orale e scritto della lingua ammessa a tutela, da destinarsi al personale in servizio presso le pubbliche amministrazioni. La competenza del personale esperto a detto uso della lingua deve essere in ogni caso certificabile. L'istituzione dei corsi per il personale in servizio nella regione e negli enti locali deve essere effettuata nel rispetto della legislazione regionale e delle province autonome e dei regolamenti degli enti locali in materia.

c) Utilizzare traduttori interpreti oltre che per esigenze di funzionamento dello sportello linguistico, anche per le incombenze di cui all'art. 7 della legge n. 482 del 1999.

2. Il finanziamento delle spese per l'utilizzazione di personale esperto in lingua minoritaria presso gli sportelli di cui al comma 1, lettera *a)*, è consentito per un massimo di cinque anni a partire dall'anno in cui la sperimentazione ha avuto inizio. In tal caso ogni progetto contenente interventi indirizzati a tale scopo deve contenere riferimenti per individuare l'anno in cui è stato avviato l'esperimento, ivi compresi gli anni che si riferiscono a progetti già finanziati e realizzati.

3. Sono, inoltre, ammessi al finanziamento progetti presentati dagli enti di cui all'art. 15 della legge n. 482 del 1999, volti a:

a) realizzare interventi finalizzati alla salvaguardia, alla promozione ed alla diffusione delle lingue e delle culture ammesse a tutela.

b) realizzare interventi indirizzati alla creazione o potenziamento di siti Web nei quali la lingua utilizzata è quella minoritaria.

4. Sono ammessi al finanziamento anche i progetti che realizzano interventi in materia di toponomastica.

Art. 3.
Aspetti procedurali

1. Tutti i progetti hanno cadenza annuale e devono essere informati a criteri di economicità ed efficacia nello specifico ambito territoriale. Inoltre essi devono essere corredati dall'indicazione analitica delle spese da sostenere e da apposita relazione illustrativa dalla quale risultino chiaramente gli obiettivi che si intendono raggiungere con riferimento anche ai suddetti criteri informatori ed al ricorso, ove possibile, a forme di convenzionamento ai sensi dell'art. 9, comma 2 della legge.

2. Nel caso in cui uno dei soggetti di cui all'art. 1 presenti più progetti o, in caso preveda più interventi nello stesso progetto, deve indicarne l'ordine di priorità.

3. I progetti trasmessi debbono essere approvati dall'organo competente in base al rispettivo ordinamento. Per gli organi periferici dell'amministrazione statale è sufficiente che la richiesta provenga dal titolare dell'Ufficio, trasmessa per conoscenza al Ministero competente.

Art. 4.
Ripartizione dei fondi

1. I progetti che hanno le caratteristiche di cui all'art. 2, sono finanziati tenendo conto anche della rilevanza territoriale di ogni minoranza linguistica ammessa a tutela dalla legge e dell'opportunità di finanziare almeno un progetto a favore di ogni singola

minoranza di ogni regione o provincia autonoma, tenuto conto del grado di coerenza rispetto a quanto previsto dal comma 1 dell'art. 5.

2. Nel caso in cui le somme indicate negli articoli 9 e 15 della legge risultino insufficienti per il finanziamento dei progetti, in sede di ripartizione dei fondi i finanziamenti vengono ridotti proporzionalmente.

3. Al fine di evitare che la riduzione, prevista nel comma precedente, apporti riduzioni generalizzate, il Dipartimento per gli affari regionali può individuare tetti di spesa massima per ciascun progetto, nell'ambito di categorie omogenee di interventi, anche tenendo conto delle priorità indicate dagli enti richiedenti il finanziamento.

Art. 5.
Ulteriori aspetti procedurali

1. Ai fini del migliore coordinamento delle iniziative i progetti di cui agli articoli 1 e 2 sono definiti tenendo conto anche dei programmi e dei piani delle regioni e delle province autonome nonché degli enti locali.

2. Il decreto di riparto dei fondi di cui all'art. 8, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, è adottato previo parere della Conferenza Unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2004

Il Ministro: LA LOGGIA

Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 2005
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 1, foglio n. 42

05A00625

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 14 gennaio 2005.

Rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Calabria, Molise, Sardegna e Sicilia».

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 2001, con il quale il dott. Gianni Letta è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 giugno 2001, concernente la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dott. Gianni Letta;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 56;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 dicembre 1999, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 24 del 31 gennaio 2000, concernente la disciplina finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto-legge 26 luglio 1996, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 1996, n. 496;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile» convertito, con modificazioni, dalla legge n. 401 del 9 novembre 2001;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2001, recante l'organizzazione del Dipartimento della protezione civile, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre 2001, registrato dalla Corte dei conti il 19 luglio 2002, al registro n. 9, foglio n. 224;

Viste le ordinanze del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile n. 2621 del 1° luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 10 luglio 1997, n. 2630 del 24 luglio 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 175 del 29 luglio 1997, n. 2637 del 12 agosto 1997 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 195 del 22 agosto 1997, n. 2769 del 25 marzo 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 73 del 28 marzo 1998, n. 2878 del 20 ottobre 1998 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 254 del 30 ottobre 1998 concernenti dissesti idrogeologici e salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'Interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 2 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 184 del 7 agosto 1999 «rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visto il decreto del Sottosegretario di Stato all'interno delegato per il coordinamento della protezione civile del 13 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 197 del 23 agosto 1999 «Integrazioni al decreto 2 agosto 1999 concernente: Rimodula-

zione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 - Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Visti i decreti del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile 15 giugno 2000, 12 marzo 2001 e del 20 dicembre 2001 di rimodulazione del programma di cui all'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 «Interventi per fronteggiare situazioni di emergenza e risanamento del suolo connessi a dissesti idrogeologici ed alla salvaguardia delle coste nelle regioni Basilicata, Molise, Sardegna e Sicilia»;

Vista la richiesta avanzata della regione Calabria con nota n. 6067 dell'8 ottobre 2004, in merito all'intervento «Frazione Marina - Opere di difesa costiera» nel comune di Ricadi (Vibo Valentia), nella quale si richiede la nomina dell'amministrazione comunale di Ricadi a soggetto attuatore del suddetto intervento;

Vista la richiesta avanzata della regione Calabria con nota n. 6068 dell'8 ottobre 2004, in merito all'intervento «Spiaggia denominata Michelino - Opere di difesa costiera» nel comune di Parghelia (Vibo Valentia), nella quale si richiede la nomina dell'amministrazione comunale di Parghelia a soggetto attuatore del suddetto intervento;

Considerato che il finanziamento concesso con l'ordinanza n. 2621/97 è stato integrato, per entrambi gli interventi in parola, con finanziamenti comunali, pari rispettivamente a € 105.000,00 per il comune di Ricadi ed € 35.000,00 per il comune di Parghelia;

Ritenuto che per il ricorso al cofinanziamento degli interventi nei comuni di Parghelia e Ricadi, tramite fondi di ordinaria gestione comunale, e per le caratteristiche delle opere in progetto, gli stessi interventi possano essere eseguiti nel rispetto del vigente ordinamento nazionale in materia di opere pubbliche;

Decreta:

Art. 1.

Il programma di interventi dell'ordinanza n. 2621 del 1° luglio 1997 e successive modifiche e integrazioni è modificato secondo quanto riportato nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Per le motivazioni esposte in premessa, per la realizzazione degli interventi nei comuni di Parghelia e Ricadi, non trovano applicazione le deroghe di cui all'art. 7 dell'ordinanza n. 2621/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 14 gennaio 2005

Il Sottosegretario di Stato: LETTA

ALLEGATO

REGIONE CALABRIA

COMUNE	PROV.	Titolo intervento	Fondi D.P.C. L. 496/96 (migliaia di Euro)	Altri fondi D.P.C. (migliaia di Euro)	Fondi altre Amministraz. (migliaia di Euro)	Totale fondi (migliaia di Euro)	Soggetto Attuatore
RICADI	VV	Frazione Marina - Opere di difesa della costa	258,228	0	105,000	363,228	Amministrazione comunale
PARGHELIA	VV	Spiaggia denominata Michelino - Opere di difesa della costa	206,583	0	35,000	241,583	Amministrazione comunale

05A00701

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 13 gennaio 2005.

Modifica dei decreti datati 31 dicembre 2003, relativamente alla commercializzazione delle scorte dei prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva mecoprop, per i quali non è stata richiesta la riclassificazione, ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA SANITÀ VETERINARIA E DEGLI ALIMENTI

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo all'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 23 aprile 2001, n. 290, concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio ed alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto ministeriale del 26 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE del 17 luglio 2003, relativo all'iscrizione della sostanza attiva mecoprop nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1994, n. 194;

Visto in particolare l'art. 4, paragrafo 1, del sopra citato decreto che fissa al 31 maggio 2005 il periodo di tempo per consentire l'utilizzazione delle scorte giacenti in commercio dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mecoprop;

Visti i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003 di revoca su rinuncia dei prodotti fitosanitari per i quali non è stata richiesta la riclassificazione ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003 n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260;

Considerato che i citati decreti in data 31 dicembre 2003 hanno stabilito un periodo di tempo fino al 30 luglio 2005 per lo smaltimento delle scorte dei prodotti fitosanitari revocati;

Ritenuto di dover rettificare i decreti sopra citati portando al 31 maggio 2005 la data ultima per lo smaltimento della scorte dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza attiva mecoprop;

Visto in particolare l'art. 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, relativo alle sanzioni previste per chi immette in commercio e per chi utilizza prodotti fitosanitari non autorizzati e le successive norme in materia di riforma del sistema sanzionatorio;

Ritenuto di dover rettificare i decreti dirigenziali del 31 dicembre 2003;

Decreta:

Art. 1.

1. A parziale modifica dei decreti in data 31 dicembre 2003, la commercializzazione delle scorte dei prodotti riportati nell'allegato al presente decreto, contenenti la sostanza attiva mecoprop, è consentita fino al 31 maggio 2005, anziché fino al 30 luglio 2005, come previsto dal decreto ministeriale del 16 novembre 2003 di recepimento della direttiva 2003/70/CE.

2. I titolari delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari di cui al comma 1 sono tenuti ad adottare ogni iniziativa volta ad informare i rivenditori e gli utilizzatori dei prodotti fitosanitari medesimi dell'avvenuta modifica nel rispetto dei tempi fissati per lo smaltimento delle scorte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà valore di notifica alle imprese interessate.

Roma, 13 gennaio 2005

Il direttore generale: MARABELLI

ALLEGATO *B*

PRODOTTI FITOSANITARI A BASE DI MECOPROP, REVOCATI CON DECRETI DIRIGENZIALI IN DATA 31 DICEMBRE 2003, LE CUI SCORTE DEVONO ESSERE SMALTITE ENTRO IL 31 MAGGIO 2005 AI SENSI DEL DM 26 NOVEMBRE 2003.

prodotto	N° reg.	Data reg.	Impresa
SERTOX	7509	22/06/88	BASF AGRO S.P.A.
HEDONAL MCPP	001649	26/06/74	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
ACTRIL M	2680	18/10/77	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
TOPPER BH	7727	15/06/89	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
CEREALVIT	7891	15/11/89	BAYER CROPSCIENCE S.R.L.
LONTREL CM	4378	25/05/81	DOW AGROSCIENCES B.V.
PULIRIS	3021	15/03/79	ISAGRO S.P.A.
TRAST	6386	06/05/85	ISAGRO S.P.A.
DICLORSAR	5166	22/12/82	SARIAF S.P.A.
TRICEL M	7524	22/09/88	SCAM S.P.A.
ORMOSEP	6285	14/03/85	SEPRAN S.A.S.
ERBITOX GIAVONE M	0894	23/08/72	SIAPA S.R.L.
SILPROP	1081	03/10/72	SIAPA S.R.L.
ERBITOX RISAIA MS	1464	14/03/74	SIAPA S.R.L.
ERBITOX RISAIA M2	1997	04/09/75	SIAPA S.R.L.
BLESAL	3097	05/04/79	SIAPA S.R.L.
SILCLOR	5572	16/12/83	SIAPA S.R.L.
BLESPRING D	8272	04/05/93	SIAPA S.R.L.
TRIMEC A	0489	15/01/72	SIPCAM S.P.A.
TRIMEC AF	0490	15/01/72	SIPCAM S.P.A.
TRIMEC E	0491	15/01/72	SIPCAM S.P.A.
TRIBEL M	0492	15/01/72	SIPCAM S.P.A.
MOLINAM M	1175	09/02/73	SIPCAM S.P.A.
TRILEN	1253	31/10/75	SIPCAM S.P.A.
TRIPAN M	1308	28/07/73	SIPCAM S.P.A.
FENOTRAL	2073	15/12/75	SIPCAM S.P.A.
GRANONET MP	4294	26/09/81	SIPCAM S.P.A.
MALERTOX PRAT I	2762	21/02/78	SIVAM S.P.A.

05A00660

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. Prod. e lavoro Coop. Edile Bruzia a r.l.», in Laino Borgo.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta:

lo scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. Prod. e lavoro Coop. Edile Bruzia a r.l.», con sede in Laino Borgo, corso Umberto I n. 75 (Cosenza) costituita con atto notaio dott.ssa Filomena Vincenzo in data 1º luglio 1979, rep. 19962 R.S. 639, trib. di Castrovillari, Pos. Busc 1785/174826, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00553

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. Edilizia Catena a r.l.», in Dipignano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. Edilizia Catena a r.l.», con sede in Dipignano, via Frà Benedetto (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Osvaldo Zupi, in data 2 dicembre 1971, rep. 59408 R.S. 1846, trib. di Cosenza, Pos. Busc 1191/120865, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00554

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. agricola La Riscossa a r.l.», in San Marco Argentano.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presenta-

zione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa «Soc. Coop. agricola La Riscossa a r.l.», con sede in San Marco Argentano, c.da Iotta, n // (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Lucio Sarpi in data 18 novembre 1945, rep. 310 R.S. 673, trib. di Cosenza, Pos. Busc 310/18233, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00555

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Carpineta picc. soc. coop. a r.l.», in Mormanno.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Carpineta picc. soc. coop. a r.l.», con sede in Mormanno via R. Luxemburg n. 6 (Cosenza) costituita con atto notaio dott. Cristofaro Espedito Claudio in data 4 agosto 2000, repertorio n. 52591, registro società n. 39414, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4050, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00557

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Picc. soc. coop. Taxi Bruzia a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Picc. soc. coop. Taxi Bruzia a r.l.», con sede in Cosenza, piazza Scura n. 1 (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Zupi Francesca in data 21 settembre 2001, repertorio n. 21883, registro società n. 02448650784 tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4234, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00558

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di consumo «Cooper Tabaccai a r.l.», in Cosenza.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Vista la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di consumo «Cooper Tabaccai a r.l.», con sede in Cosenza, piazza Scura n. 1 (Cosenza), costituita con atto notaio dott.ssa Stefania Lanzillotti in data 27 aprile 2000 repertorio n. 47899, registro società n. 29877, del tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 4023, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00559

DECRETO 7 dicembre 2004.

Scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Piano dei Valli picc. soc. coop. a r.l.», in Colosimi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI COSENZA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale del 6 marzo 1996;

Visto la nota n. 1564547/p del 3 novembre 2003 del Ministero delle attività produttive per gli enti cooperativi concernente i pareri in materia di scioglimento d'ufficio;

Visto il verbale delle ispezioni ordinarie eseguito sull'attività della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la stessa trovasi nelle condizioni previste dal precitato art. 2544 del codice civile;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di determinazione del limite temporale dalla presentazione dell'ultimo bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Visto il decreto ministeriale del 17 luglio 2003 di rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina di commissario liquidatore negli scioglimenti d'ufficio ex art. 2544 del codice civile di società cooperative;

Decreta

lo scioglimento della società cooperativa di produzione e lavoro «Piano dei Valli picc. soc. coop. a r.l.», con sede in Colosimi, via Coraci n. 20 (Cosenza), costituita con atto notaio dott. Stanislao Amato in data 29 gennaio 1999 repertorio n. 84427, registro società n. 8651, tribunale di Cosenza, posizione BUSC n. 3804, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Cosenza, 7 dicembre 2004

Il direttore provinciale: SPINA

05A00560

DECRETO 28 dicembre 2004.

Ripartizione delle risorse per l'attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato - Annualità 2004.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LE POLITICHE PER L'ORIENTAMENTO
E LA FORMAZIONE

Vista la legge n. 196 del 24 giugno 1997, «norme in materia di promozione dell'occupazione», ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni in materia di apprendistato;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1998 recante disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività di formazione degli apprendisti, ed in particolare l'art. 6;

Vista la legge n. 144 del 17 maggio 1999, «misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali», ed in particolare l'art. 68 relativo all'obbligo di frequenza di attività formative;

Vista la legge n. 350 del 24 dicembre 2003, «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004)», ed in particolare l'art. 3, comma 137;

Vista la legge 14 febbraio 2003, n. 30, «Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro»;

Visto il parere favorevole del coordinamento delle regioni per la formazione professionale e il lavoro del 28 dicembre 2004;

Vista la legge n. 1041 del 25 novembre 1971, «gestioni fuori bilancio nell'ambito delle amministrazioni dello Stato», e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il decreto ministeriale n. 201/I/2004 del 21 luglio 2004, recante approvazione della II[a] variazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2004 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 19 luglio 1993;

Decreta:

Art. 1.

1. Come previsto dall'art. 3, comma 137, della legge n. 350 del 24 dicembre 2003 si dispone la destinazione di € 100.000.000,00, a carico del Fondo per l'occupazione di cui al decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 per il finanziamento delle attività di formazione nell'esercizio dell'apprendistato, previste dalla normativa vigente, anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di età.

2. Le risorse, di cui al comma precedente, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, per l'80% in base al numero degli apprendisti occupati in ciascun territorio e per il restante 20% secondo quote proporzionali al numero degli apprendisti formati nell'anno 2003, come risulta dai dati di monitoraggio regionale al 30 giugno 2004, prevedendo un limite minimo di 516.000 euro per ciascuna regione. Le risorse assegnate a ciascuna regione e provincia autonoma sono riportate nella seguente tabella:

Regioni	Ripartizione (a)	Ripartizione (b)	Totale complessivo
Piemonte	7.101.253,87	4.034.801,74	11.136.055,62
Valle d'Aosta	Sotto soglia	Sotto soglia	516.000,00
Lombardia	14.347.611,28	502.318,48	14.849.929,76
Prov. Aut. di Bolzano	816.040,98	2.172.553,37	2.988.594,36
Prov. Aut. di Trento	1.248.356,33	90.186,55	1.338.542,89
Veneto	11.217.734,67	1.390.082,16	12.607.816,83
Friuli Venezia Giulia	2.064.397,32	2.202.156,43	4.266.553,75
Liguria	2.561.776,29	167.757,78	2.729.534,08
Emilia Romagna	8.648.636,64	7.661.062,05	16.309.698,69
Toscana	6.893.083,55	902.479,95	7.795.563,50
Umbria	1.956.734,49	25.271,57	1.982.006,06
Marche	3.891.503,76	16.342,59	3.907.846,35
Lazio	4.356.101,32	DNP	4.356.101,32
Abruzzo	1.810.466,13	156.536,29	1.967.002,42
Molise	Sotto soglia	Sotto soglia	516.000,00
Campania	2.068.723,80	219.667,77	2.288.391,57
Puglia	4.487.726,20	0	4.487.726,20
Basilicata	Sotto soglia	Sotto soglia	516.000,00
Calabria	714.035,86	98.772,90	812.808,76
Sicilia	3.187.951,30	DNP	3.187.951,30
Sardegna	1.389.466,19	50.410,37	1.439.876,56
TOTALE	78.761.600,00	19.690.400,00	100.000.000,00

a) Quota ripartita sulla base dei dati I.N.P.S. sugli apprendisti occupati

b) Quota ripartita sulla base della quota apprendisti formati/occupati * apprendisti formati

DNP = dati non pervenuti

I numeri utilizzati per la ripartizione sono riportati nella seguente tabella:

Regioni	Apprendisti occupati (c)	Apprendisti formati (d)
Piemonte	42.675	17.596
Valle d'Aosta	Sotto soglia	Sotto soglia
Lombardia	86.222	8.825
Prov. Aut. di Bolzano	4.904	4.377
Prov. Aut. di Trento	7.502	1.103
Veneto	67.413	12.981
Friuli Venezia Giulia	12.406	7.009
Liguria	15.395	2.155
Emilia Romagna	51.974	26.758
Toscana	41.424	8.199
Umbria	11.759	731
Marche	23.386	829
Lazio	26.178	DNP
Abruzzo	10.880	1.750
Molise	Sotto soglia	Sotto soglia
Campania	12.432	2.216
Puglia	26.969	0
Basilicata	Sotto soglia	Sotto soglia
Calabria	4.291	873
Sicilia	19.158	DNP
Sardegna	8.350	870

c) dati fonte I.N.P.S. (media occupati gennaio-agosto 2003)

d) dati monitoraggio regionale al 30 giugno 2004

DNP = dati non pervenuti

3. L'onere di cui ai precedenti commi fa carico al capitolo 7022 del bilancio di previsione per l'esercizio 2004 del fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al fondo sociale europeo, di cui all'art. 9 della legge n. 236 del 1993 - II^a nota di variazione.

4. Una quota fino al 10% delle risorse assegnate può essere utilizzata per il finanziamento di azioni di sistema e di accompagnamento collegate all'attività formativa. Con le risorse di cui al presente decreto non è rimborsabile la retribuzione degli apprendisti.

Art. 2.

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla liquidazione delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 del presente decreto, a seguito di richiesta formale da parte delle regioni e delle province autonome.

2. Le regioni e le province autonome comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'avvenuto impegno delle predette risorse, con impegni giuridicamente vincolanti.

3. Allo scopo di monitorare l'avanzamento delle attività per l'apprendistato, ciascuna regione e provincia autonoma redige un rapporto annuale di attuazione finanziario (impegni - pagamenti), fisico e procedurale, elaborato secondo le linee guida fissate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali in collaborazione con l'ISFOL, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto dall'art. 17, comma 6 del decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, da inviare allo stesso Ministero entro il 31 luglio di ogni anno sulla base dei dati al 30 giugno. La predisposizione del rapporto di monitoraggio, secondo i termini e i criteri previsti, viene considerata premiante ai fini delle prossime ripartizioni di risorse per l'apprendistato fra regioni e province autonome.

4. Trascorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali procede alla revoca delle risorse non impegnate — con atti amministrativi giuridicamente vincolanti — dalle regioni e dalle province autonome. Tali risorse sono ridistribuite fra le amministrazioni regionali e province autonome che hanno erogato a favore dei beneficiari almeno il 50% delle risorse di cui alla tabella indicata all'art. 1 comma 2 del decreto di cui trattasi e che abbiano regolarmente inviato i rapporti di monitoraggio così come previsto al precedente comma 3.

Roma, 28 dicembre 2004

Il direttore generale: BULGARELLI

05A00592

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 30 novembre 2004.

Modifica del decreto ministeriale del 29 ottobre 2004, relativo alle modalità di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti da pesca della regione Molise.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157, recante «Disposizioni urgenti per l'etichettatura di alcuni prodotti agroalimentari, nonché in materia di agricoltura e pesca» convertito in legge 3 agosto 2004, n. 204;

Visto il comma 2 dell'art. 3 della legge 3 agosto 2004, n. 204, che definisce in particolare gli interventi riguardanti la flotta da pesca della regione Molise;

Visto il decreto ministeriale 15 marzo 2002 e successive modifiche, recante «Modalità di attuazione misure costruzioni e ammodernamento» pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 12 giugno 2002;

Visto il proprio decreto ministeriale del 29 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 15 novembre 2004, che prevede le modalità di presentazione delle domande per l'ammissione al contributo per le nuove costruzioni di natanti da pesca della regione Molise;

Considerato che l'art. 19 del citato decreto ministeriale 15 marzo 2002 ammetteva gli investimenti già realizzati negli anni 2000 e 2001;

Ritenuto di dover estendere nel citato decreto ministeriale 29 ottobre 2004 l'ammissibilità degli investimenti già realizzati negli anni 2000 e 2001;

Decreta:

1. Dopo l'ultimo comma all'art. 10 del decreto ministeriale 29 ottobre 2004, indicato nelle premesse, è aggiunto il seguente comma: «Per le domande già presentate, ai sensi del decreto ministeriale 15 marzo 2002, restituite ed archiviate, e ora ripresentate ai sensi del presente decreto, sono ammissibili gli investimenti a far data dal 1° gennaio 2000».

2. Il presente decreto è sottoposto alla registrazione degli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 novembre 2004

Il Ministro: ALEMANNO

05A00556

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r.l.», ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.», con decreto del 14 dicembre 1998, è stata prorogata fino al 6 marzo 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo necessita di una ulteriore proroga al fine di adeguare la stesura definitiva del piano dei controlli predisposto per l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia», allo schema tipo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 dicembre 2001, protocollo n. 65366;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente l'indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni, a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 14 dicembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco Tecnologico Agroalimentare dell'Umbria Soc. Cons. a r. l.», con sede in Todi (Perugia), frazione Pantalla, 39, con decreto 14 dicembre 1998, ad effettuare i controlli sulla indicazione geografica protetta «Prosciutto di Norcia» registrata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1065/97 del 12 giugno 1997, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 22 aprile 2002, 2 luglio 2002, 13 novembre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003, 27 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 10 giugno 2004 e 28 settembre 2004 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 6 marzo 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 14 dicembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00657

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» con decreto 24 gennaio 2003 è stata prorogata fino al 17 febbraio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'11 aprile 2002, protocollo numero 61862;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA - Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74 con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Garda» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2325/97 del 24 novembre 1997, già prorogata con decreti 29 maggio 2003, 1° ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giomi a far data dal 17 febbraio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00658

DECRETO 20 gennaio 2005.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione, rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visti i decreti 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 25 febbraio 2005;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 13 dicembre 2002, protocollo n. 66717;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Prosciutto Toscano» regi-

strata con il regolamento della Commissione (CE) n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003, 24 ottobre 2003, 12 febbraio 2004, 31 maggio 2004 e 28 settembre 2004, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 25 febbraio 2005.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 gennaio 2005

Il direttore generale: ABATE

05A00659

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 1° dicembre 2004.

Recepimento della direttiva 2004/34/CE della Commissione, che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE, sulle denominazioni del settore tessile.

IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Vista la direttiva 2004/34/CE della Commissione del 23 marzo 2004 che adegua al progresso tecnico gli allegati I e II della direttiva 96/74/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle denominazioni del settore tessile;

Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza del l'Italia alle Comunità europee e adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, e in particolare l'art. 20 relativo agli adeguamenti tecnici;

Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, recante attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile;

ADOTTA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'allegato I, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è così modificato:

a) dopo la riga 33 è inserita la seguente riga «33 a»:

«33 a "Polilattide", fibra formata da macromolecole lineari la cui catena contiene almeno per Polilattide l'85% (in massa) unità di estere dell'acido lattico derivate da zuccheri naturali, e».

Art. 2.

1. L'allegato II del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 194, è così modificato:

a) dopo la riga 33 è inserita la seguente riga «33 a»:

33a Polylactide 1,50.

Il presente decreto è inviato all'organo di controllo per la sua registrazione ed è pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2004

Il Ministro: MARZANO

Registrato alla Corte dei conti il 22 dicembre 2004
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attività produttive, registro n. 5 foglio n. 63

05A00561

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 9 novembre 2004.

Modifica dell'area marina protetta denominata Cinque Terre.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante disposizioni per la difesa del mare;

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e sucessive modifiche;

Visto l'art. 1, comma 10 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con il quale le funzioni del soppresso Ministero della marina mercantile in materia di tutela e difesa dell'ambiente marino sono trasferite al Ministero dell'ambiente;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, con il quale è stata soppressa la Consulta per la Difesa del Mare dagli inquinamenti;

Visto l'art. 2, comma 14, della legge 9 dicembre 1998, n. 426 con il quale, per l'istruttoria preliminare relativa all'istituzione e all'aggiornamento delle aree protette marine, per il supporto alla gestione, al funzionamento nonché alla progettazione degli interventi da realizzare anche con finanziamenti comunitari nelle aree protette marine, è stata istituita, presso il competente servizio del Ministero dell'ambiente, la segreteria tecnica per le aree protette marine;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 di riforma dell'organizzazione del Governo;

Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93 e, in particolare, l'art. 8, comma 8, con il quale è venuto meno il concerto con il Ministro della marina mercantile previsto dall'art. 18, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261 recante il Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettere *a)* e *d)* che attribuisce alla direzione generale per la protezione della natura le funzioni in materia di individuazione, conservazione e valorizzazione delle aree naturali protette, nonché in materia di istruttorie relative all'istituzione delle riserve naturali dello Stato;

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1997 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 febbraio 1998, con il quale è stata istituita l'area marina protetta «Cinque Terre»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre, ed in particolare l'art. 1, comma 8, che prevede l'affidamento in gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre» all'Ente parco nazionale delle Cinque Terre;

Visto in particolare l'art. 8 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 12 dicembre 1997, il quale prevede che le disposizioni dello stesso decreto, per quanto attiene alla perimetrazione e alle finalità indicate, potranno essere oggetto di riconsiderazione, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, per ragioni scientifiche e di ottimizzazione della gestione sotto il profilo socio-economico volto al perseguimento dello sviluppo sostenibile delle aree interessate;

Vista la richiesta di modifica della perimetrazione e del regime vincolistico di cui al decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», avanzata in data 5 novembre 2001 dal Parco nazionale delle Cinque Terre, in qualità di Ente gestore, ai sensi dell'art. 8 del suddetto decreto;

Visto il parere favorevole espresso in data 24 gennaio 2002 dalla Commissione di riserva dell'area marina protetta «Cinque Terre» sulla proposta di aggiornamento del decreto istitutivo della medesima area marina protetta «Cinque Terre», avanzata dal Parco nazionale delle Cinque Terre in qualità di Ente gestore;

Considerato l'esito dell'incontro, svoltosi in data 18 luglio 2002 presso l'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre, tra i rappresentanti della segreteria tecnica per le aree protette marine e del suddetto Ente parco, in qualità di Ente gestore dell'area marina protetta;

Vista la relazione tecnica a supporto della proposta di modifica dell'area marina protetta «Cinque Terre», trasmessa in data 3 giugno 2003 dall'Ente Parco nazionale delle Cinque Terre in qualità di Ente gestore;

Vista l'istruttoria preliminare per l'aggiornamento dell'area marina protetta «Cinque Terre» svolta dalla segreteria tecnica per le aree protette marine, riportata nella relazione del settembre 2003, con la quale si concorda, in linea di massima, con le motivazioni addotte dal soggetto gestore per la modifica del decreto ministeriale del 12 dicembre 1997 e si ravvisa la necessità di aggiornare la zonazione dell'area marina protetta nell'ottica di una gestione dinamica della stessa;

Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Riomaggiore con nota n. 9591 del 27 dicembre 2003 e le successive note n. 2004 del 18 marzo 2004 e n. 2690 del 14 aprile 2004;

Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Levanto con la deliberazione di giunta comunale n. 5 del 16 gennaio 2004 e le successive note n. 3652 del 18 marzo 2004 e n. 1033 del 14 aprile 2004;

Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Monterosso al Mare con nota n. 9609 del 29 dicembre 2003 e successive note n. 2571 del 18 marzo 2004 e n. 3366 del 14 aprile 2004;

Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi dell'art. 26 della citata legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso dal comune di Vernazza con nota n. 5239 del 22 dicembre 2003 e la successiva nota n. 1432 del 15 aprile 2004;

Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre espresso dalla provincia della Spezia con nota prot. n. 2004/650 del 9 gennaio 2004;

Visto il parere favorevole sull'aggiornamento dell'Area marina protetta Cinque Terre, ai sensi del citato art. 26 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, espresso, con alcuni rilievi e correzioni, dalla regione Liguria con delibera di giunta regionale prot. n. 20 del 16 gennaio 2004 e con successiva nota prot n. 49091/134 del 14 aprile 2004;

Ritenuto opportuno accogliere le osservazioni della regione Liguria con la nota prot: n. DPN/2D/7706/2004 del 16 marzo 2004 in particolare, relativamente alla possibilità di effettuare la balneazione nelle zone A, disciplinata e contingentata dal soggetto gestore, nel rispetto delle finalità istitutive dell'area marina protetta;

Visto il parere favorevole espresso nella seduta del 23 settembre 2004 dalla conferenza unificata, ai sensi dell'art. 77 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Ravvisata la necessità di provvedere all'aggiornamento dell'area marina protetta denominata «Cinque Terre»;

Decreta:

Art. 1.

1. Il decreto ministeriale 12 dicembre 1997, istitutivo dell'area marina protetta «Cinque Terre», è integralmente sostituito dal presente decreto, che ne assorbe tutti gli effetti sin qui prodotti.

Art. 2.

Denominazione

1. È istituita l'area marina protetta denominata «Cinque Terre».

Art. 3.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «acquacoltura», l'insieme delle pratiche volte alla produzione di individui di specie animali e vegetali in ambiente acquatico mediante il controllo, parziale o totale, diretto o indiretto, del ciclo di sviluppo degli organismi acquatici;

b) «ancoraggio», l'insieme delle operazioni per assicurare la tenuta al fondale delle unità navali, effettuatò esclusivamente dando fondo all'ancora;

c) «balneazione», l'attività esercitata a fine ricreativo che consiste nel fare il bagno e nel nuotare, che può essere praticata anche con l'impiego di maschera e boccaglio, pinne, calzari e guanti e che può comportare il calpestio dei fondali e dei tratti di costa fino alla massima escursione di marea;

d) «centri di immersione», le imprese o associazioni che operano nel settore turistico-ricreativo subacqueo e che offrono servizi di immersioni, visite guidate e addestramento;

e) «imbarcazione», qualsiasi unità navale destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza da 10 a 24 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;

f) «immersione subacquea», l'insieme delle attività effettuate con l'utilizzo di apparecchi ausiliari per la respirazione (autorespiratori), finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino e all'addestramento subacqueo;

g) «misure di premialità ambientale», disposizioni differenziate ed incentivi, anche economici, finalizzati alla promozione delle attività che implicano un minore impatto ambientale;

h) «monitoraggio», la sorveglianza regolare dell'andamento dei parametri indicatori dello stato e dei processi, finalizzata alla valutazione delle deviazioni da uno standard determinato;

i) «natante», qualsiasi unità navale, destinata alla navigazione da diporto, con scafo di lunghezza pari o inferiore a 10 metri, come definito ai sensi della legge 11 febbraio 1971, n. 50, e successive integrazioni e modificazioni;

j) «navigazione», il movimento via mare di qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua;

k) «ormeggio», l'insieme delle operazioni per assicurare le unità navali a un'opera portuale fissa, quale banchina, molo o pontile, ovvero a un'opera mobile, in punti localizzati e predisposti, quale pontile o gavitello;

l) «pesca sportiva», l'attività di pesca esercitata a scopo ricreativo;

m) «pesca subacquea», l'attività di pesca, sia professionale sia sportiva, esercitata in immersione;

n) «pescaturismo», l'attività integrativa alla piccola pesca artigianale, come disciplinata dal decreto ministeriale 13 aprile 1999, n. 293, che definisce le modalità per gli operatori del settore di ospitare a bordo delle proprie imbarcazioni un certo numero di persone, diverse dall'equipaggio, per lo svolgimento di attività turistico-ricreative;

o) «piccola pesca artigianale», la pesca artigianale esercitata a scopo professionale per mezzo di imbarcazioni aventi lunghezza inferiore a 12 metri tra le perpendicolari e comunque di stazza non superiore alle 10 TSL e 15 GT, esercitata con attrezzi da posta, ferrettara, palangari, lenze e arpioni, come previsto dal decreto ministeriale 14 settembre 1999, e con gli altri attrezzi selettivi di uso locale individuati dal soggetto gestore;

p) «ripopolamento attivà», l'attività di traslocazione artificiale di individui appartenenti ad una entità faunistica che è già presente nell'area di rilascio;

q) «unità navale», qualsiasi costruzione destinata al trasporto per acqua, come definito all'art. 136 del codice della navigazione;

r) «zonazione», la suddivisione dell'area marina protetta in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale;

Art. 4.

Finalità

1. L'istituzione dell'area marina protetta «Cinque Terre» persegue la protezione ambientale dell'area interessata e si prefigge le seguenti finalità:

a) la tutela e la valorizzazione delle caratteristiche naturali, chimiche, fisiche e della biodiversità marina e costiera, anche attraverso interventi di recupero ambientale;

b) la promozione dell'educazione ambientale e la diffusione delle conoscenze degli ambienti marini e costieri dell'area marina protetta, anche attraverso la realizzazione di programmi didattici e divulgativi;

c) la realizzazione di programmi di studio, monitoraggio e ricerca scientifica nei settori delle scienze naturali e della tutela ambientale, al fine di assicurare la conoscenza sistematica dell'area;

d) la promozione dello sviluppo sostenibile dell'area, con particolare riguardo alla valorizzazione delle attività tradizionali, delle culture locali, del turismo ecocompatibile e alla fruizione da parte delle categorie socialmente sensibili.

Art. 5.

Delimitazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta «Cinque Terre», che comprende anche i relativi territori costieri del demanio marittimo, è delimitata dalla congiungente i seguenti punti, riportati nella rielaborazione grafica della carta n. 3 dell'Istituto Idrografico della Marina allegata al presente decreto, del quale costituisce parte integrante:

Punto	Latitudine	Longitudine
A1)	44° 09'.05 N	009° 37'.10 E (in costa)
B)	44° 08'.29 N	009° 36'.06 E
C)	44° 03'.54 N	009° 43'.48 E
D1)	44° 04'.99 N	009° 45'.68 E (in costa)

2. Le coordinate geografiche indicate nel presente decreto sono riferite al sistema geodetico mondiale WGS 84.

Art. 6.

Zonazione dell'area marina protetta

1. L'area marina protetta è suddivisa in zone sottoposte a diverso regime di tutela ambientale, tenuto conto delle caratteristiche ambientali e della situazione socio-economica ivi presenti.

2. La zona A di riserva integrale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5:

a) il tratto di mare prospiciente la costa di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
E1)	44° 08'.65 N	009° 37'.42 E (in costa)
E)	44° 08'.46 N	009° 37'.24 E
F)	44° 08'.05 N	009° 37'.58 E
G)	44° 07'.88 N	009° 38'.29 E
H)	44° 08'.16 N	009° 38'.55 E
H1)	44° 08'.25 N	009° 38'.34 E (in costa)

b) il tratto di mare prospiciente la costa di Capo Monte Negro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
T1)	44° 05'.43 N	009° 44'.37 E (in costa)
T)	44° 05'.53 N	009° 44'.17 E
U)	44° 05'.34 N	009° 44'.48 E
U1)	44° 05'.58 N	009° 44'.81 E (in costa)

3. La zona B di riserva generale comprende i seguenti tratti di mare, riportati nella rielaborazione grafica di cui all'art. 5:

a) il tratto di mare circostante la zona A di Punta Mesco, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
L1)	44° 08'.98 N	009° 37'.10 E (in costa)
L)	44° 08'.79 N	009° 36'.86 E
M)	44° 07'.81 N	009° 37'.67 E
N)	44° 07'.81 N	009° 38'.32 E
P)	44° 08'.51 N	009° 38'.94 E
P1)	44° 08'.68 N	009° 38'.58 E (in costa)

b) il tratto di mare circostante la zona A di Capo Montenegro, delimitato dalla congiungente i seguenti punti:

Punto	Latitudine	Longitudine
Q1)	44° 05'.79 N	009° 44'.36 E (in costa)
Q)	44° 05'.79 N	009° 44'.07 E
R)	44° 05'.47 N	009° 43'.67 E
S)	44° 05'.04 N	009° 44'.31 E
S1)	44° 05'.52 N	009° 44'.94 E (in costa)

4. La zona C di riserva parziale comprende il residuo tratto di mare all'interno del perimetro dell'area marina protetta, come delimitato all'art. 5.

Art. 7.

Attività non consentite

1. Nell'area marina protetta «Cinque Terre» non sono consentite le attività che possano alterare le caratteristiche dell'ambiente e comprometterne le finalità istitutive. In particolare, coerentemente quanto previsto all'art. 9, comma 6 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 e salvo quanto previsto all'art. 8 non è consentita:

a) qualunque attività che possa costituire pericolo o turbamento delle specie vegetali e animali, ivi compresa la balneazione, la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio; l'utilizzo di moto d'acqua o acquascooter e mezzi similari, la pratica dello sci nautico e sport acquatici similari, la pesca subacquea, l'immissione di specie alloctone e il ripopolamento attivo;

b) qualunque attività di cattura, raccolta e danneggiamento di esemplari delle specie animali e vegetali, ivi compresa la caccia e la pesca;

c) qualunque attività di asportazione, anche parziale, e di danneggiamento di reperti archeologici e di formazioni geologiche;

d) qualunque alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, ivi compresa l'immissione di qualsiasi sostanza tossica o inquinante, la discarica di rifiuti solidi o liquidi, l'acquacoltura e l'immissione di scarichi non in regola con le più restrittive prescrizioni previste dalla normativa vigente;

e) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura, nonché di sostanze tossiche o inquinanti;

f) l'uso di fuochi all'aperto.

Art. 8.

Attività consentite

1. Nel rispetto delle caratteristiche dell'ambiente dell'area marina protetta «Cinque Terre» e delle sue finalità istitutive, in deroga a quanto disposto all'art. 7 del presente decreto, sono consentite:

2. Zona A di riserva integrale

a) le attività di soccorso, di sorveglianza e servizio;

b) le attività di ricerca scientifica autorizzate dal soggetto gestore;

c) la balneazione, disciplinata dal soggetto gestore in base ad un regime di turnazione e contingentamento definito sulla base A del monitoraggio dell'area marina protetta, con accesso da terra e da mare, esclusivamente a nuoto o con natanti condotti a remi, senza l'impiego di pinne, calzature e guanti;

d) la navigazione a remi, autorizzata dal soggetto gestore, ai natanti;

e) le visite guidate subacquee, autorizzate dal soggetto gestore, anche sulla base del monitoraggio periodico degli impatti sui fondali, con un rapporto guida/sub non inferiore a 1/5, ai centri d'immersione aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina potetta alla data di entrata in vigore del presente decreto.;

Zona B di riserva generale

a) le attività consentite in zona A;

b) la navigazione a vela e a remi;

c) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acqua-scooter e mezzi similari, autorizzata dal soggetto gestore, a velocità non superiore ai 5 nodi;

d) la navigazione a motore alle unità navali adibite al trasporto collettivo, alle visite guidate, e alle attività dei centri d'immersione, autorizzata dal soggetto gestore, a velocità non superiore ai 5 nodi;

e) l'ormeggio, autorizzato dal soggetto gestore, in zone individuate mediante appositi campi boe, posizionati compatibilmente con l'esigenza di tutela dei fondali;

f) l'esercizio della piccola pesca artigianale, riservata alle imprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

g) l'attività di pescaturismo, riservata alle inprese di pesca che esercitano l'attività sia individualmente, sia in forma cooperativa, aventi sede legale nei comuni ricadenti nell'area marina protetta, alla data di entrata in vigore del presente decreto, e ai soci delle suddette cooperative inseriti alla stessa data nel registro di ciascuna cooperativa;

h) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore e riservata ai residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

i) le visite guidate subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali e autorizzate dal soggetto gestore;

j) le immersioni subacquee, svolte compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali.

Zona C di riserva parziale

a) le attività consentite in zona A e in zona B;

b) la navigazione a motore ai natanti, ad eccezione delle moto d'acqua o acqua-scooter e mezzi similari, e alle imbarcazioni, a velocità non superiore ai 10 nodi;

c) l'ancoraggio, in zone appositamente individuate, compatibilmente alle esigenze di tutela dei fondali;

d) la pesca sportiva, con lenza e canna, autorizzata dal soggetto gestore, per i non residenti, nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

e) la pesca sportiva con nasse e palamiti, con numero di ami a persona non superiore a 70, con limite massimo di 200 ami a imbarcazione, autorizzata dal soggetto gestore, per i residenti nei comuni ricadenti nell'area marina protetta;

f) la navigazione ai mezzi di linea, a velocità non superiore ai 15 nodi.

3. Tutte le attività consentite di cui al precedente comma 1 sono disciplinate è, ove previsto, specificamente autorizzate dal soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», secondo le modalità indicate dal successivo art. 10.

Art. 9.

Gestione dell'area marina protetta

1. La gestione dell'area marina protetta «Cinque Terre», ai sensi dell'art. 2, comma 37 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, resta affidata all'Ente Parco Nazionale delle Cinque Terre, già individuato dall'art. 1, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1999, istitutivo del parco nazionale delle Cinque Terre.

2. Costituiscono obblighi essenziali per il soggetto gestore di cui al comma 1:

a) il rispetto degli impegni assunti in materia di reperimento ed utilizzo delle risorse umane di cui al comma 2;

b) il rispetto del termine per la predisposizione del Regolamento di cui all'art. 10, comma 2;

c) il rispetto degli obblighi previsti dalla vigente normativa in materia di segnalazione delle aree marine protette.

3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio può revocare in ogni momento con proprio provvedimento l'affidamento in gestione in caso di comprovata inadempienza, inosservanza, irregolarità da parte del soggetto gestore a quanto previsto dal presente decreto.

Art. 10.

Disciplinare provvisorio e Regolamento

1. Il soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», conformemente alle direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, considerate le peculiarità e le specifiche esigenze di protezione e salvaguardia delle zone a diverso regime di tutela, determina con disciplinare provvisorio e quindi con Regolamento, di cui al comma 2, le modalità e le eventuali condizioni di esercizio delle attività consentite nell'area marina protetta, previste all'art. 8 del presente decreto.

2. Il Regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta «Cinque Terre», formulato entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

3. Fino all'entrata in vigore del Regolamento di cui al comma 2 e comunque entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soggetto gestore predispone un disciplinare provvisorio delle attività consentite, di cui all'art. 8, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

4. Il disciplinare provvisorio, sottoposto al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la verifica di conformità con il presente decreto istitutivo, è recepito con ordinanza della competente Capitaneria di Porto.

5. Fino all'adozione del disciplinare provvisorio non sono consentite le attività di cui all'art. 8 per le quali è previsto il rilascio di una specifica autorizzazione del soggetto gestore.

6. Al fine di ridurre e contenere l'impatto ambientale delle attività di cui all'art. 8, il soggetto gestore può prevedere nel disciplinare provvisorio e nel Regolamento misure di premialità ambientale, conformemente alle direttive del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

7. Nell'ambito dell'azione di promozione di uno sviluppo compatibile con le finalità istitutive, il soggetto gestore predispone e attua iniziative per la specifica valorizzazione delle realtà socio-economiche locali, con prioritario riferimento alla canalizzazione dei flussi turistici, alle visite guidate e ai mezzi di trasporto collettivi.

Art. 11.

Commissione di riserva

1. La commissione di riserva, istituita presso il soggetto gestore dell'area marina protetta «Cinque Terre», formula proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento dell'area marina protetta ed esprimendo il proprio parere sulla proposta di disciplinare provvisorio e di regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e organizzazione dell'area marina protetta, nonché sulle previsioni relative alle spese di gestione e sulla proposta di aggiornamento di cui all'art. 14, comma 2.

2. Il parere della commissione di riserva è reso nel termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, si procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Art. 12.

Demanio marittimo

1. I provvedimenti relativi all'uso del demanio marittimo e delle zone di mare ricadenti all'interno dell'area marina protetta «Cinque Terre», anche in riferimento alle opere e concessioni demaniali preesistenti all'istituzione della stessa, sono adottati o rinnovati dall'amministrazione competente d'intesa con il soggetto gestore dell'area marina protetta, tenuto conto delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive.

2. Per le opere eseguite in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, secondo quanto previsto all'art. 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, si verifica l'acquisizione gratuita a favore del soggetto gestore, il quale predispone un elenco delle demolizioni da eseguire da trasmettere al prefetto ai sensi dell'art. 41 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

3. Al fine di coordinare quanto previsto dalla legge quadro sulle aree protette, relativamente alla tutela e salvaguardia degli ambiti territoriali ricompresi nelle aree marine protette, con le competenze - in materia di difesa della costa, ripascimento degli arenili protezione e osservazione dell'ambiente marino e costiero, demanio marittimo e porti - di cui alla legge della regione Liguria del 28 aprile 1999, n. 13, gli interventi previsti dagli strumenti di programmazione territoriale degli assetti costieri nonché i programmi per la gestione integrata della fascia costiera, relativi ai comuni ricadenti nell'area marina protetta, sono realizzati mediante concertazione con il soggetto gestore dell'area marina protetta.

Art. 13.

Monitoraggio e aggiornamento

1. Il soggetto gestore effettua un monitoraggio continuo delle condizioni ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta, secondo le direttive emanate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, e su tale base redige annualmente una relazione sullo stato dell'area marina protetta.

2. Il soggetto gestore, sulla base dei dati acquisiti con il monitoraggio previsto al comma 1, verifica, almeno ogni tre anni, l'adeguatezza delle disposizioni del presente decreto che concernono la perimetrazione, la zonazione, i regimi di tutela e le finalità istitutive alle esigenze ambientali e socio-economiche dell'area marina protetta e, ove ritenuto opportuno, propone al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio le necessarie modifiche.

Art. 14.

Sorveglianza

1. La sorveglianza nell'area marina protetta è effettuata dalla Capitaneria di Porto competente, nonché dalle polizie degli enti locali delegati nella gestione dell'area.

Art. 15.

Sanzioni

1. Per la violazione delle disposizioni contenute nel presente decreto e delle disposizioni emanate dal soggetto gestore dell'area marina protetta di «Cinque Terre» si applica quanto previsto dalla vigente normativa.

Roma, 9 novembre 2004

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

05A00528

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 20 gennaio 2005.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale ACI di L'Aquila.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'ABRUZZO

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento,

Accerta

l'irregolare funzionamento dell'Ufficio provinciale A.C.I. di L'Aquila nei giorni 24 e 31 dicembre 2004.

Motivazioni.

L'Ufficio provinciale A.C.I. di L'Aquila ha comunicato con nota prot. 2082 del 21 dicembre 2004 la chiusura degli sportelli nei giorni 24 e 31 dicembre 2004, dalle ore 12 in poi, in occasione delle festività natalizie.

La Procura generale della Repubblica con nota n. 15434 del 22 dicembre 2004 ha preso atto della citata comunicazione.

Riferimenti normativi.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11 e art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4 e art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dell'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

L'Aquila, 20 gennaio 2005

Il direttore regionale: MONTONE

05A00712

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 14 gennaio 2005.

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 - Attuazione dell'ordinanza n. A/1 del 18 dicembre 2003 e dell'ordinanza n. A/6 del 14 giugno 2003, in relazione al finanziamento dell'intervento di smaltimento dei rifiuti depositati a seguito dell'alluvione in aree private nel comune di Carrara. (Ordinanza n. A/16).

IL COMMISSARIO DELEGATO

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile»;

Visto che per gli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della provincia di Massa Carrara il 23 e 24 settembre 2003 il Presidente del Consiglio dei Ministri con decreto del 29 settembre 2003, ha dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 settembre 2004;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325 del 7 novembre 2003 con la quale l'Assessore alla protezione civile della regione Toscana è stato nominato Commissario delegato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Viste le competenze attribuite al commissario ai sensi degli articoli 1 e 6 dell'ordinanza sopra richiamata;

Considerato che l'art. 6 della medesima ordinanza assegna al Commissario, per lo svolgimento di tali competenze, la somma di € 10.000.000,00;

Considerato che con l'art. 1 dell'ordinanza commissariale A/6 del 14 giugno 2004 si da attuazione alle procedure necessarie per l'intervento di smaltimento e/o recupero dei rifiuti depositati, in base all'ordinanza del sindaco del comune di Carrara del 25 settembre 2003, in tre aree rappresentate rispettivamente da un capannone chiuso ed impermeabilizzato in area Syndial (ex Enichem), da un terreno impermeabilizzato all'interno dell'area ASI e dai letti di essiccamento presso il depuratore del Lavello;

Considerato che i rifiuti già stoccati nell'area del depuratore di Lavello, una volta essiccati, sono stati trasferiti sul cumulo presente in area ASI, come comunicato dal comune di Carrara;

Preso atto che all'art. 3 dell'ordinanza commissariale n. A/6 si stabilisce di utilizzare per la progettazione e realizzazione dell'intervento di smaltimento e/o recupero suddetto la somma di € 3.000.000,00 a tal fine accantonata in base alla precedente ordinanza commissariale n. A/1 del 18 dicembre 2003;

Visto che, inoltre, all'art. 5 dell'ordinanza n. A/6 il commissario si riservava di stabilire con successivo provvedimento la documentazione che l'Ente attuatore (comune di Carrara) deve presentare al commissario stesso ai fini della rendicontazione sostenute per l'esecuzione dell'intervento in argomento;

Visto il verbale della riunione tenutasi presso l'ARPAT di Massa-Carrara 18 ottobre 2004 pervenuta al Settore rifiuti e bonifiche in data 26 ottobre 2004 prot. n. 132878/1303;

Ordina:

1. Che l'Ente attuatore possa avvalersi di soggetti esterni all'Amministrazione comunale per l'istituzione del servizio di controllo continuativo e di verifica delle operazioni di carico e pesatura, per il monitoraggio dei lavori nonché per gli obblighi inerenti la sicurezza nei luoghi di lavoro dandone comunicazione al commissario delegato;

2. Che il ribasso d'asta conseguito nell'aggiudicazione dei lavori sia rimesso a disposizione del commissario delegato a conclusione delle attività previste, per il finanziamento di ulteriori interventi da individuare con apposita ordinanza da redigere a cura della Direzione generale delle politiche territoriale e ambientali;

3. Che il recupero e/o smaltimento dei rifiuti sia effettuato secondo le seguenti prescrizioni:

a) qualora i rifiuti non rispondano a quanto prescritto dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998 o non siano recuperabili in impianti autorizzati ex articoli 27 e 28 del decreto legislativo n. 22/1997, previa documentazione e senza miscelazione, gli stessi siano avviati a smaltimento;

b) che sia documentata dalla ditta appaltatrice l'accettazione dei rifiuti ai propri impianti di recupero o l'accettazione dei rifiuti di cui al precedente punto *a)* presso impianti di smaltimento esterni;

c) che il comune di Carrara invii al commissario le relazioni periodiche circa le verifiche effettuate sulle operazioni di campionamento, analisi e smaltimento e/o recupero dei rifiuti, nonché le informative trasmesse ad ARPAL, alla prov. di La Spezia ed al comune di S. Stefano di Magra;

4. Che la documentazione prevista al punto 5 dell'Ordinanza n. A/6 del 14 giugno 2003 sia composta dai seguenti elaborati:

a) quadro economico definitivo assestato approvato dal comune;

b) atto dell'amministrazione comunale contenente approvazione delle specifiche tecniche e del capitolato d'oneri relativi all'intervento di recupero e/o smaltimento;

c) documentazione comprovante l'effettuazione della gara d'appalto, anche tenendo conto delle deroghe previste dall'art. 5 dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3325/2003;

d) deliberazione o determinazione d'aggiudicazione dei lavori in appalto;

e) contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori;

f) documentazione comprovante la consegna e l'inizio dei lavori;

g) rapporto sulle attività di controllo dei lavori di smaltimento e/o recupero di cui al punto 1 del presente ordinativo;

h) stati d'avanzamento e relativo certificato;

i) fattura/e emessa/e dall'impresa appaltatrice;

i) atto di liquidazione della/e fattura/e;

k) mandato di pagamento.

5. Che l'erogazione dei finanziamenti all'Ente attuatore per gli interventi di smaltimento e/o recupero di cui all'Ordinanza commissariale n. A/6, sarà effettuato con le seguenti modalità:

A) acconto del 40% dell'importo totale di cui al quadro economico assestato, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto dei lavori: su richiesta del responsabile del procedimento dell'ente attuatore; previa presentazione al commissario delegato della documentazione di cui al precedente punto 4, articoli da *a)* a *g)*;

B) ulteriore 40% dell'importo totale di cui al quadro economico assestato, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto dei lavori: alla presentazione della documentazione attestante il superamento del 50% dell'importo di gara, al netto del ribasso d'asta, accompagnata dalla documentazione di cui al precedente punto 4, articoli da *h)* a *k)*;

C) saldo del 20% dell'importo totale di cui al quadro economico assestato, al netto del ribasso d'asta ottenuto nell'appalto dei lavori: alla presentazione, da parte dell'Ente attuatore, della documentazione attestante la fine lavori e la dichiarazione che le aree di stoccaggio utilizzate (Syndial ed ASI) sono state rese ai legittimi proprietari nelle condizioni antecedenti l'occupazione.

Tutta la documentazione di cui sopra deve essere consegnata in doppia copia conforme all'originale ed inviata al commissario delegato.

6. Di comunicare la presente ordinanza al comune di Carrara, al dipartimento ARPAT di Massa, al comune di Massa, alla provincia di Massa e Carrara e di disporne la pubblicazione per estratto nel bollettino ufficiale della regione Toscana.

Firenze, 14 gennaio 2005

Il commissario delegato: FRANCI

05A00711

UNIVERSITÀ DI SIENA

DECRETO 27 dicembre 2004.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, di istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e in particolare l'art. 6;

Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Siena emanato con decreto rettorale n. 746 del 31 ottobre 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 22 novembre 1994 e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la proposta di modifica dell'art. 40, comma 3, e l'aggiunta nel Titolo II, Capo IV, dell'art. 37-*bis* dello Statuto, approvata dal senato accademico nella seduta del 15 novembre 2004;

Espletata la procedura di revisione prevista dall'art. 67 dello statuto e conclusasi con la delibera del senato accademico del 10 dicembre 2004;

Vista la nota del 10 dicembre 2004, prot. n. 29791, con la quale, nel rispetto del disposto dell'art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989, venivano trasmesse al M.I.U.R. le suddette proposte di modifica di statuto approvate dal senato accademico;

Vista la nota ministeriale del 22 dicembre 2004, prot. n. 4138 con la quale il M.I.U.R. comunicava di non avere osservazioni da comunicare in merito alle proposte di modifica dell'art. 40, comma 3, e dell'aggiunta dell'art. 37-*bis*;

Ravvisata la necessità di procedere alle modifiche dello statuto di Ateneo sopracitate;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dalla data del presente provvedimento, lo statuto dell'Università degli studi di Siena è modificato secondo le disposizioni di cui agli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Dopo l'art. 37 è aggiunto un art. 37-*bis* del seguente tenore:

«1. È Scuola Superiore dell'Università degli studi di Siena la Scuola Superiore "S. Chiara" per il dottorato di ricerca e il post-laurea.

2. La Scuola Superiore «S. Chiara» per il dottorato di ricerca e il post-laurea ha l'obbiettivo di proporre un polo di alta qualificazione dei percorsi post-laurea ed in particolare del dottorato di ricerca che ne garantisca l'elevata qualità anche attraverso il potenziamento della loro internazionalizzazione.

3. La Scuola ha autonomia didattica, organizzativa, regolamentare ed è centro di spesa nel rispetto dello statuto e dei regolamenti di Ateneo.

4. Gli organi, la struttura amministrativa e le attività della Scuola saranno disciplinati da appositi regolamenti deliberati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione.

5. Le risorse a disposizione della Scuola consistono nei fondi ad essa destinati dal M.I.U.R., dall'Ateneo, da Enti e istituzioni pubbliche o private».

Art. 3.

1. Alla fine del comma 3 dell'art. 40 dello statuto, dopo: «Pro-Rettore», è aggiunto il seguente periodo: «Nel caso in cui al termine del quadriennio il Rettore ricopra un incarico di livello nazionale o internazionale, nel quale il senato accademico con la maggioranza di due terzi ravvisi un superiore interesse dell'Università e per il cui svolgimento sia requisito essenziale rivestire la carica di Rettore, le date per le elezioni sono procrastinate in modo da far coincidere il termine del mandato rettorale con quello dell'incarico di cui sopra, e comunque non oltre un anno.».

Art. 4.

1. Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale di Ateneo.

Siena, 27 dicembre 2004

Il rettore: TOSI

05A00666

UNIVERSITÀ DI PERUGIA

DECRETO 10 gennaio 2005.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989 ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 11;

Visto il decreto rettorale n. 2454 del 30 settembre 1996 con cui è stato emanato lo statuto di questa Università, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 ottobre 1996, n. 165;

Visto l'art. 83, comma 1 dello statuto di questa Università;

Viste le delibere del senato accademico delle sedute in data 10 giugno 2004 e 10 novembre 2004 con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli: 5, commi 2 e 3; 32, comma 1, lettera *c)*; dello statuto e l'inserimento della norma interpretativa;

Vista la nota del M.I.U.R. prot. n. 3956 del 15 dicembre 2004 con la quale il predetto Ministero ha comunicato di non aver osservazioni da formulare in merito alle modifiche statutarie sopra indicate;

Decreta

di emanare, ai sensi dell'art. 6, comma 9 della legge n. 168/1989 le modifiche, evidenziate in corsivo, agli articoli 5,commi 2 e 3; 32, comma 1, lettera *c)* e l'inserimento della norma interpretativa dello statuto.

«Art. 5.

Temporaneità delle cariche

1. L'Università nel riconoscere l'esigenza di rotazione delle cariche elettive, stabilisce la durata delle stesse ponendo quale limite al rinnovo il doppio mandato consecutivo.

2. Chi abbia svolto due mandati consecutivi, anche se non interamente espletati, non può candidarsi alla stessa carica prima che sia trascorso un mandato pieno.

3. Il limite del doppio mandato consecutivo è derogato per le rappresentanze elettive nei Consigli di facoltà e nei Consigli di corsi di studio, qualora il numero degli aventi diritto non permetta l'elezione della rappresentanza nella quota prevista.

Norma interpretativa

1. I mandati già espletati e quelli in corso di espletamento sono considerati ai fini della applicazione del principio di cui all'art. 5 dello statuto.

Art. 32.

Requisiti generali e responsabilità

1. I dipartimenti dell'Università devono possedere i seguenti requisiti:

a) affinità disciplinare, metodologica, o tematica;

b) unicità rispetto all'ambito di competenza disciplinare, metodologica o tematica;

c) afferenza di un numero minimo di 25 professori e ricercatori, di cui almeno 5 professori di ruolo di prima fascia, che deve corrispondere ad un numero minimo di 35 afferenti equivalenti, ottenuto come prodotto del numero degli afferenti e di un coefficiente determinato secondo quanto stabilito nel regolamento generale di Ateneo;

d) impiego ottimale delle risorse finanziarie, del personale, degli spazi e delle attrezzature;

e) stabilità temporale garantita da un periodo minimo triennale di afferenza dei singoli membri.

2. I dipartimenti sono responsabili dell'esercizio e dell'organizzazione della propria attività, nonché della gestione delle proprie risorse.

3. I dipartimenti sono tenuti a redigere i bilanci preventivi e consuntivi.

Perugia, 10 gennaio 2005

Il rettore: BISTONI

05A00667

CIRCOLARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CIRCOLARE 30 dicembre 2004, n. **42.**

Rinnovo degli inventari dei beni mobili di proprietà dello Stato. Istruzioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254, articolo 17.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Segretariato generale

Alle amministrazioni centrali dello Stato - Gabinetto

All'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Al Consiglio di Stato

Alla Corte dei conti

All'Avvocatura generale dello Stato

Agli uffici centrali del bilancio presso le amministrazioni centrali dello Stato

All'ufficio centrale di ragioneria presso l'amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato

Alle ragionerie provinciali dello Stato

Introduzione.

Nel supplemento ordinario n. 209/L alla *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 13 novembre 2002 - serie generale - è stato pubblicato il regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri delle amministrazioni dello Stato, emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 (di seguito denominato regolamento) ed entrato in vigore il 12 gennaio 2003.

Lo stesso ha abrogato le disposizioni del precedente regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1979, n. 718.

Le innovazioni più significative introdotte dalla nuova normativa riguardano, tra l'altro:

a) l'obbligo di iscrizione nell'inventario dei soli beni mobili «che non hanno carattere di beni di consumo» ed «aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa» (art. 17, comma 1). Tuttavia, al fine di evitare che, per effetto di tale innovazione, in taluni casi, qual è quello delle dotazioni degli arredi d'ufficio, vi sia una inventariazione parziale, si è convenuto che gli stessi siano trattati alla stregua delle «universalità di mobili», secondo la definizione dell'art. 816 del codice civile. Pertanto, in attuazione di quanto riportato al paragrafo 4), punto i) della circolare n. 2 del 16 gennaio 2003, nell'inventariare uno studio, un salotto, una postazione di lavoro informatica, ecc., si terrà conto del complesso degli elementi che li compongono e si attribuirà un numero unico d'inventario all'universalità, attribuendo agli elementi che la compongono un sottostante numero d'ordine identificativo. In tale elencazione, inoltre, dovranno essere indicati i valori dei singoli componenti, al fine di consentire discarichi parziali in caso di danneggiamento o deterioramento degli stessi. Si rammenta che i beni non aventi carattere di beni di consumo e di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa, andranno iscritti nel cosiddetto «registro dei beni durevoli di valore non superiore a cinquecento euro, IVA compresa»;

b) il rinnovo periodico - almeno ogni cinque anni - degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni, secondo le istruzioni emanate da questo Ministero (art. 17, comma 5).

Ulteriori novità intervenute nell'ambito della gestione dei beni mobili si riferiscono:

a) all'obbligo di apposizione per ogni bene del codice «SEC '95» - in attuazione del decreto interministeriale del 18 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 30 gennaio 2003, per il quale sono state impartite istruzioni con la circolare n. 13 del 12 marzo 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 29 marzo 2003 - rispondente alle esigenze dell'attuale tipo di rendicontazione del conto generale del patrimonio basata su una nuova classificazione dei beni, riportata nell'allegato 1 al citato decreto interministeriale, raccordata con quella fondata sulla suddivisione in categorie;

b) all'utilizzo del sistema di gestione e di controllo (GECO), ai sensi della circolare n. 41 del 15 novembre 2002;

c) all'applicazione, ai fini dell'attribuzione del valore, del criterio dell'ammortamento, secondo le prescrizioni dell'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (apparecchiature di natura informatica acquisite prima dell'anno 2000), e del decreto ministeriale del 22 aprile 2004, emanato in attuazione dell'art. 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, recante «Principi e regole contabili» del sistema unico di contabilità economica analitica fondata su rilevazioni per centri di costo delle pubbliche amministrazioni (beni acquisiti a partire dall'anno 2000).

Premesso quanto sopra, al fine di consentire un completo e regolare svolgimento delle operazioni di rinnovo inventariale, si dispone l'effettuazione delle medesime con riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre 2005.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del regolamento le presenti istruzioni non si applicano:

a) alle amministrazioni dotate di autonomia amministrativa e contabile;

b) agli organismi delle Forze armate (Esercito, Marina, Aeronautica, Carabinieri) e delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Corpo forestale dello Stato, Polizia penitenziaria e Guardia di finanza) nonché al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Resta inteso che le citate amministrazioni e i suddetti organismi, quantunque non ricadenti nell'ambito di applicazione del citato regolamento in considerazione dei loro ordinamenti speciali, provvederanno ad emanare apposite istruzioni alle dipendenti strutture per rinnovare ed aggiornare gli inventari dei beni mobili in uso, alla luce anche delle ulteriori novità indicate alle lettere *a)*, *b)* e *c)*. Inoltre, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del regolamento, tali soggetti dovranno fornire ai competenti uffici riscontranti della ragioneria generale dello Stato, attraverso il prospetto delle variazioni nella consistenza dei beni mobili, gli elementi necessari alla compilazione del conto generale del patrimonio dello Stato, comprendente i beni classificati nelle categorie appresso elencate, anche se diversamente considerati dagli ordinamenti speciali, muniti del codice «SEC '95». A tal fine, si precisa che detta nuova classificazione riguarda i beni presi in carico a partire dal 1° luglio 2003.

PARAGRAFO I

Beni da inventariare - classificazione in categorie e raccordo con il codice «SEC '95»

Si premette che formano oggetto dell'inventario tutti i beni mobili, ai sensi dell'art. 20, comma 1, lettera *a)* del regolamento di contabilità generale dello Stato acquistati o fatti costruire direttamente con i fondi dello Stato o ricevuti in dono da terzi.

Con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 19, comma 5, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 254/2002, i beni mobili vanno suddivisi nelle seguenti categorie:

categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;

categoria II: libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annuale delle *Gazzette Ufficiali* e degli atti normativi della Repubblica italiana, ecc.) sia non ufficiali costituenti la dotazione dell'ufficio. Non devono essere inventariati in questa categoria tutti i libri e le pubblica-

zioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro. Questi beni vanno iscritti nel «registro dei beni durevoli di valore non superiore a 500 euro, IVA compresa»;

categoria III: materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore (esclusi gli oggetti d'arte, perché considerati immobili agli effetti inventariali), metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici;

categoria IV: beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché animali adibiti alla coltura dei fondi e quelli di proprietà dello Stato;

categoria V: armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Le divise, gli effetti di vestiario e le scarpe devono essere contabilizzati nella categoria in parola fino a quando non vengono immessi in uso;

categoria VI: automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri;

categoria VII: altri beni non classificabili.

In ordine al più appropriato inserimento di taluni beni in determinate categorie, anziché in altre, le amministrazioni stesse avranno cura, nei casi in cui dovessero sorgere perplessità, di seguire il concetto della «strumentalità» che i beni medesimi rivestono rispetto all'attività svolta dall'ufficio.

Come già detto, ai sensi dell'art. 17, comma 1, del regolamento, vanno inclusi nell'inventario i beni «che non hanno carattere di beni di consumo» ed «aventi un valore superiore a cinquecento euro, IVA compresa». Il successivo art. 22, comma 3, dispone che ciascuna amministrazione, d'intesa con l'ufficio riscontrante, disciplina con apposito provvedimento le modalità di gestione e di controllo del materiale di facile consumo. A tal fine si precisa che, per l'individuazione, la gestione e il controllo dei beni di facile consumo, si applicano le istruzioni contenute nell'art. 99 del decreto ministeriale del 20 giugno 1987 nonché quelle contenute nel punto 5) della circolare del Dipartimento della ragioneria generale dello Stato - Centro nazionale di contabilità pubblica n. 32 del 13 giugno 2003.

È appena il caso di precisare che gli impianti fissi ed inamovibili costituiscono pertinenza degli immobili in cui si trovano e pertanto non vanno inventariati.

Sarà cura quindi di ogni consegnatario degli uffici centrali e periferici conformare le proprie scritture contabili alla classificazione sopra esposta, predisponendo, se del caso, i necessari trasferimenti da una categoria all'altra.

Al fine, poi, di rappresentare l'attivo patrimoniale secondo una logica economica, che si differenzia dalle esigenze giuridico-amministrative, sulle quali si strutturano le suddette categorie, occorrerà considerare le nuove classificazioni «SEC '95», introdotte con il decreto interministeriale del 18 aprile 2002.

PARAGRAFO II

Ricognizione dei beni mobili ed eventuali sistemazioni contabili

Si fa presente che secondo le disposizioni contenute nell'art. 17, comma 5, del regolamento, i consegnatari devono provvedere al rinnovo degli inventari, previa effettiva ricognizione dei beni stessi.

Poiché si ravvisa la necessità di improntare detta operazione ai principi della trasparenza, ai fini anche dell'accertamento di eventuali responsabilità, si conviene che la stessa venga effettuata da una commissione costituita da almeno tre persone dell'ufficio da cui dipende il consegnatario, tra cui il capo dell'ufficio stesso od un suo delegato ed il consegnatario medesimo; nel caso di ufficio in cui le funzioni di consegnatario siano esercitate dal titolare dello stesso, le operazioni anzidette dovranno essere effettuate da quest'ultimo e da altri due impiegati dell'ufficio.

La suddetta commissione dovrà essere nominata con provvedimento formale del capo dell'ufficio da cui dipende il consegnatario.

Le operazioni di cui trattasi dovranno risultare da apposito processo verbale da redigersi in triplice copia e da sottoscriversi da parte di tutti gli intervenuti (allegato n. 1).

Il processo verbale dovrà prevedere l'elencazione dei:

a) beni esistenti in uso, ivi compresi quelli rinvenuti in sede di ricognizione e non assunti in carico nonché gli errori materiali (eventuali) rispetto alle precedenti scritture, riscontrati in sede di ricognizione (allegato n. 1/A);

b) beni mancanti (eventuali) (allegato n. 1/B);

c) beni non più utilizzabili o posti fuori uso per cause tecniche (eventuali) e cioè beni da destinare alla vendita o da cedere gratuitamente alla Croce Rossa, ad organismi di volontariato, di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia ed all'estero per scopi umanitari nonché alle istituzioni scolastiche. Qualora tale procedura risultasse infruttuosa è consentito l'invio di questi beni alla distruzione nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia ambientale e di smaltimento dei rifiuti (allegato n. 1/C).

Inoltre lo stesso processo verbale si dovrà concludere con un riepilogo che evidenzi il quadro di raccordo tra le operazioni di rinnovo inventariale e le scritture contabili (allegato n. 1/D).

Si precisa che sulla base di detto verbale sarà compilato il nuovo inventario.

Una copia del verbale stesso dovrà rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario mentre le altre due copie saranno inviate, unitamente al nuovo inventario (originale e una copia), ai competenti uffici riscontranti per gli adempimenti previsti dalla normativa vigente.

Completate le operazioni di ricognizione materiale dei beni esistenti, la commissione, sulla base delle scritture contabili tenute dal consegnatario, avrà cura di completare il processo verbale con l'indicazione del valore dei beni inventariati.

Al riguardo potranno verificarsi i seguenti due casi:

1) i beni esistenti rinvenuti con la ricognizione corrispondono esattamente con quelli risultanti dalle scritture contabili. In tal caso, dopo aver effettuato le operazioni di aggiornamento dei valori, di cui si dirà più avanti, si chiuderà il verbale;

2) i beni elencati nel verbale di ricognizione (situazione di fatto) non corrispondono con quelli risultanti dalle scritture contabili (situazione di diritto).

In quest'ultimo caso si dovrà procedere alle opportune sistemazioni contabili tenendo conto che:

a) in caso di beni rinvenuti e non registrati, accertata l'effettività del titolo, sarà necessario procedere prontamente alla loro assunzione in carico tra le sopravvenienze nella categoria di appartenenza, annotando ogni utile notizia. La presa in carico sarà effettuata mediante emissione di buoni di carico. Per quanto concerne il valore da attribuire ai cennati beni si precisa che, ove non fosse possibile desumerlo dalla documentazione esistente agli atti dell'ufficio, lo stesso dovrà essere determinato dalla commissione che avrà effettuato la ricognizione con le modalità più avanti illustrate a proposito dell'aggiornamento del valore dei beni medesimi;

b) in caso di meri errori materiali di scritturazione od errori dipendenti da non corrette interpretazioni delle disposizioni vigenti ovvero di errori conseguenti ad iniziative assunte in casi dubbi o non disciplinati espressamente dalla normativa in vigore, che potrebbero comportare modifiche quantitative nella reale consistenza dei beni rispetto alle vecchie scritture, allora dovrà procedersi alla loro correzione regolarizzando con le dovute variazioni in aumento o in diminuzione le diverse situazioni riscontrate;

c) per i beni risultanti mancanti, per i quali esiste regolare autorizzazione allo scarico e mai scaricati, occorrerà procedere alla loro eliminazione dall'inventario emettendo regolare buono di scarico.

In caso di beni mancanti per i quali non esiste una regolare autorizzazione al discarico, appurata la natura e il quantitativo dei beni nonché il motivo della deficienza, dovrà farsene segnalazione all'amministrazione competente da cui dipende il consegnatario per l'accertamento delle eventuali responsabilità e dei conseguenti addebiti, nonché al competente ufficio riscontrante.

Per i beni mancanti, deteriorati o distrutti, nei casi contemplati dall'art. 194 del regolamento di contabilità generale dello Stato, il discarico inventariale, sotto il profilo contabile, dovrà avvenire mediante l'emanazione di un apposito provvedimento da parte del titolare del centro di responsabilità, da cui dipende il consegnatario, o di un suo delegato.

Tale provvedimento deve essere corredato della copia dei documenti giustificativi dai quali deve evincersi che il danno subito dall'amministrazione, o la diminuzione del valore delle cose mobili, non è imputabile al consegnatario stesso.

Conseguentemente si provvederà all'emissione dei buoni di scarico, allorquando sarà ultimato il relativo iter procedurale, allegandovi copia del predetto decreto che autorizza il discarico, corredato della copia dei relativi documenti giustificativi.

Non è superfluo sottolineare che il decreto di discarico vale a porre in regola la gestione del consegnatario nei rapporti amministrativi ma non produce alcun effetto di legale liberazione rimanendo integro e non pregiudicato il giudizio della Corte dei conti sulla responsabilità del consegnatario stesso, giudizio che sarà promosso dall'amministrazione di appartenenza o, in caso di inerzia, dall'ufficio riscontrante.

Se, durante la ricognizione dei beni mobili, la commissione riconosce che alcuni beni non risultano più utilizzabili per le esigenze funzionali dell'amministrazione o posti fuori uso per cause tecniche, gli stessi dovranno essere individuati e sottoposti al parere della commissione allo scopo istituita dal titolare del centro di responsabilità o da un suo delegato, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del regolamento.

Acquisita la dichiarazione di tale commissione, detti beni potranno:

essere posti in vendita sul mercato, con le modalità stabilite dal regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189;

oppure, ai sensi del citato art. 14, comma 2, essere ceduti alla Croce Rossa Italiana, agli organismi di volontariato di protezione civile iscritti negli appositi registri operanti in Italia e all'estero per scopi umanitari nonché alle istituzioni scolastiche, con provvedimento del titolare del centro di responsabilità o di un suo delegato;

oppure, ai sensi dell'art. 14, comma 3, qualora sia stata esperita infruttuosamente la procedura prevista dal comma 2, essere inviati alle discariche pubbliche, distrutti ovvero sgomberati nel modo ritenuto più conveniente dalle amministrazioni, nel rispetto della vigente normativa in materia di tutela ambientale e di smaltimento dei rifiuti, con provvedimento del titolare del centro di responsabilità o di un suo delegato.

I timbri, i suggelli, i conii, i punzoni, ecc., che devono essere consegnati agli archivi di Stato per la loro conservazione, oppure all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per la deformazione, potranno essere discaricati soltanto dopo che questi enti avranno dichiarato per iscritto di averli ricevuti; detta dichiarazione costituirà documento giustificativo da allegare al buono di scarico.

Si raccomanda alle amministrazioni interessate ed agli agenti responsabili di avviare sollecitamente, subito dopo la fase della ricognizione, le prescritte procedure per la sistemazione contabile dei beni in parola per fare in modo che, all'atto dell'impianto del nuovo inventario che dovrà tener conto anche della nuova classificazione «SEC '95» nei termini di cui sopra - siano state portate a termine tutte le suddette operazioni.

Per un esempio di rinnovo inventariale di un ipotetico ufficio statale, si fa rinvio all'appendice della circolare n. 88 del 28 dicembre 1994.

PARAGRAFO III

Aggiornamento dei valori

Esaurite le operazioni di ricognizione dei beni e delle eventuali sistemazioni contabili, la commissione dovrà procedere ad effettuare le operazioni di aggiornamento dei valori soltanto dei beni effettivamente esistenti in uso che andranno a formare il nuovo inventario alla data del 31 dicembre 2005.

Nell'operazione di aggiornamento dei valori, rendendosi necessaria l'utilizzazione di criteri diversi, sebbene sempre rientranti tra quelli previsti dal più volte citato decreto interministeriale del 18 aprile 2002, occorrerà, in primo luogo, distinguere i beni con riferimento all'anno di acquisizione:

A) beni acquisiti anteriormente all'anno 2000;

B) beni acquisiti a partire dall'anno 2000.

A) Per quelli del primo gruppo, la commissione procederà all'attribuzione dei nuovi valori sulla base del «criterio dei coefficienti».

A tal uopo sono state predisposte le tabelle allegate (allegati numeri 2 e 3), alle quali si dovrà fare riferimento ed i cui parametri tengono conto di quanto disposto dal menzionato decreto interministeriale circa l'attribuzione del valore di mercato.

Ove, però, detto criterio non dovesse apparire congruo, la commissione, sempre per i beni del gruppo *A)*, dovrà ricorrere al «criterio della stima prudenziale» tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni o ad altro criterio come quello del prezzo di copertina per i libri e le pubblicazioni, ecc.

In sostanza, per i beni di detto gruppo, la commissione applicherà, in via principale, il «criterio dei coefficienti» ed in via sussidiaria, il «criterio della stima prudenziale» o l'altro criterio come sopra precisato.

Nell'ambito di ciascuna categoria si dovrà individuare il bene a cui applicare il criterio dei coefficienti o il criterio della stima prudenziale.

Limitatamente ai predetti beni, la proprietà mobiliare dello Stato, ai fini di un più organico trattamento per l'aggiornamento dei valori, potrà essere ulteriormente raggruppata, in via esemplificativa, come segue:

1. beni ai quali sarà applicato il criterio dei coefficienti:

a) mobilio, materiali tecnici ed oggetti d'uso, utensili (allegato n. 2);

b) autoveicoli, motoveicoli (allegato n. 3);

2. beni ai quali sarà applicato il criterio della valutazione in base a stima:

a) arredi, drapperie ed altri beni similari;

b) beni di pregio od aventi caratteristiche artistiche ed oggetti di valore, costituenti dotazione dell'ufficio. Nei casi di particolare pregio la commissione dovrà avvalersi dell'opera di qualificati funzionari dell'amministrazione per i beni e le attività culturali, tenendo conto delle disposizioni che riguardano cose di interesse storico ed artistico soggette alla normativa di tutela, nonché considerati «immobili» ai sensi dell'art. 7 del regolamento di contabilità generale dello Stato. Per i predetti beni, ai fini della loro valutazione, trovano applicazione i criteri riportati nell'allegato n. 3 del decreto ministeriale del 18 aprile 2002;

3. casi particolari:

a) i libri e le pubblicazioni di carattere non ufficiale andranno valutati al prezzo di copertina, anche se pervenuti in dono. Ove necessario si potrà far stimare l'opera da esperti dell'amministrazione statale competente. Le pubblicazioni di carattere ufficiale (*Gazzette Ufficiali*, raccolte di leggi e decreti) riceveranno un valore di inventariazione pari al prezzo di copertina, maggiorato eventualmente delle spese di rilegatura oppure sulla base di indicazioni che potrà fornire l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato;

b) i metalli preziosi dovranno essere conteggiati sulla base del valore intrinseco di mercato (peso del metallo moltiplicato per la quotazione ufficiale);

c) per i velivoli, i natanti in genere, in considerazione della grande varietà dei tipi e delle loro caratteristiche tecniche, i criteri riguardanti sia la durata media sia le aliquote di deperimento annuale dovranno, invece, richiedersi all'Agenzia del territorio;

d) i computers e le altre attrezzature del sistema informatico, acquisiti prima del 2000, andranno valutati secondo i criteri stabiliti dall'art. 17, comma 20, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Ove, in seguito all'aggiornamento così effettuato, il valore risulti azzerato, il bene passerà nel registro dei beni durevoli di valore non superiore ai cinquecento euro, IVA compresa;

4. altri beni, che, comunque, non rientrano nei punti precedenti andranno valutati, a seconda della loro specie, con gli stessi criteri dinanzi enunciati.

Ai fini dell'individuazione del valore a cui applicare i vari coefficienti dovrà scegliersi quello iscritto nell'ultimo inventario o nel giornale (Mod. 96 CG).

Per quanto riguarda l'individuazione dell'anno di riferimento indicato nelle tabelle allegate, dovrà considerarsi, per i beni iscritti nell'ultimo inventario, la data di quest'ultimo, mentre per quelli iscritti successivamente nel mod. 96 C.G. la data del loro acquisto o di stima; il computo dovrà essere per anno intero, considerando tale anche la frazione di anno superiore a sei mesi.

Per i beni, invece, acquisiti anteriormente alla data limite fissata nelle tabelle, la commissione potrà rifarsi al valore di stima tenendo conto dei prezzi di mercato e dello stato di conservazione dei beni.

Il valore residuale così calcolato non dovrà essere comunque inferiore ad 1/10 del costo storico.

B) Per quel che riguarda i beni acquisiti a partire dall'anno 2000, la commissione dovrà procedere all'attribuzione dei nuovi valori basandosi sul criterio dell'ammmortamento, secondo quanto stabilito nell'ambito dei principi contabili del sistema unico di contabilità economica analitica per centri di costo delle pubbliche amministrazioni fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 22 aprile 2004 (pubblicato nel supplemento ordinario n. 85 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 106 del 7 maggio 2004).

A tal fine la commissione utilizzerà le aliquote annue di ammortamento indicate nella tabella di cui al punto 4.14 del citato decreto, qui riprodotta per le voci che interessano:

Mezzi di trasporto stradali leggeri	20%
Mezzi di trasporto stradali pesanti	10%
Automezzi ad uso specifico	10%
Mezzi di trasporto aerei	5%
Mezzi di trasporto marittimi	5%
Macchinari per ufficio	20%
Mobili e arredi per ufficio	10%
Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	10%
Mobili e arredi per locali ad uso specifico	10%
Impianti e attrezzature	5%
Hardware	25%
Equipaggiamento e vestiario	20%
Opere artistiche	2%
Materiale bibliografico	5%
Strumenti musicali	20%
Animali	20%
Opere dell'ingegno (Software)	20%

Al riguardo, occorrerà tener presente che nelle suindicate categorie, peraltro contemplate anche nella classificazione «SEC '95», confluiscono, rispettivamente, i seguenti tipi di beni:

mezzi di trasporto stradali leggeri: veicoli di piccole dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (autovetture, motociclette, biciclette, motocicli, furgoni, volanti, ecc.);

mezzi di trasporto stradali pesanti: veicoli di grandi dimensioni che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via terra (camion, autobus, autoblindo, ecc.);

automezzi ad uso specifico: mezzi stradali particolarmente attrezzati da destinare a specifici scopi ed esigenze (ambulanze, veicoli antincendio) oppure automezzi utilizzati per particolari attività (ruspe, gru, macchine escavatrici, ecc.);

mezzi di trasporto aerei: veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via aerea (aerei, elicotteri, ecc.);

mezzi di trasporto marittimi: veicoli che possono essere usati per trasportare persone o cose sulla superficie terrestre via mare (navi, motovedette, cisterne, sommergibili, ecc.);

macchinari per ufficio: beni in dotazione agli uffici per lo svolgimento e l'automazione di compiti specifici;

mobili e arredi per ufficio: oggetti per l'arredamento di uffici, allo scopo di rendere l'ambiente funzionale rispetto alle sue finalità;

mobili e arredi per alloggi e pertinenze: oggetti per l'arredamento di ambienti destinati ad alloggio, ristorazione e rappresentanza, mense;

mobili e arredi per locali ad uso specifico: oggetti per l'arredamento per ambienti destinati allo svolgimento di particolari attività (comprensivi di quelli per ambienti di pertinenza delle amministrazioni che aventi corpi civili o militari hanno propri ordinamenti speciali);

impianti e attrezzature: complesso delle macchine e delle attrezzature necessarie allo svolgimento di una attività (comprensivi anche di attrezzature e macchinari per altri usi specifici, cioè di beni appartenenti alle amministrazioni che aventi corpi civili o militari hanno propri ordinamenti speciali);

hardware: macchine connesse al trattamento automatizzato di dati;

equipaggiamento e vestiario: beni che costituiscono equipaggiamenti per persone e animali, necessari allo svolgimento di specifiche attività il cui valore presuppone la necessità di ammortizzare il costo (ad es. divise da piloti militari);

opere artistiche non soggette a tutela: insiemi di opere artistiche formanti una collezione e opere cui si riconosce un valore estetico e artistico (collezioni di quadri o statue, raccolte discografiche, quadri, statue, ecc.);

materiale bibliografico: libri, pubblicazioni, materiale multimediale di valore tale da essere suscettibile di ammortamento;

strumenti musicali: strumenti musicali di proprietà dello Stato;

animali: animali utilizzati come ausilio in attività operative (cani, cavalli, ecc.);

opere dell'ingegno: software.

Per i beni acquisiti a partire dall'anno 2000, ai fini dell'individuazione del valore a cui applicare le varie aliquote di ammortamento, dovrà considerarsi quello iscritto nel giornale (Mod. 96 CG), che corrisponde al prezzo di acquisto.

Non saranno sottoposti all'aggiornamento dei valori i beni acquisiti nel secondo semestre 2005.

Al termine delle operazioni di aggiornamento dei valori, si dovrà emettere un buono di carico o di scarico per un valore pari alla differenza tra il totale dei valori dei beni risultanti dalle vecchie scritture (vecchio inventario e giornale) e quello degli stessi beni che saranno iscritti nel nuovo inventario.

Occorre chiarire, infine, che, per quanto riguarda i beni inventariati fino al 30 giugno 2005, andranno assunti nel nuovo inventario solo quelli che, rivalutati, abbiano un valore comunque superiore a cinquecento euro, IVA compresa.

I beni ammortizzabili, il cui costo storico è superiore a cinquecento euro, IVA compresa, invece, andranno mantenuti in inventario anche qualora abbiano raggiunto un valore pari o inferiore alla predetta soglia, avendo cura di apporre la seguente annotazione: «beni in corso di ammortamento».

A tutti i beni che saranno riportati in inventario sarà apposto il codice «SEC '95».

PARAGRAFO IV

Nuovo inventario

Terminate le operazioni di ricognizione, di sistemazione contabile e di aggiornamento dei valori dei beni, operazioni che dovranno risultare tutte dal processo verbale, sarà compilato il nuovo inventario - mod. 94 C.G. (allegato n. 4), in originale e due copie, il quale comprenderà tutti i beni esistenti in uso alla data del 31 dicembre 2005.

Una copia dovrà rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario mentre l'originale e l'altra copia, unitamente alle due copie del processo verbale, dovranno essere inviati entro il 15 febbraio 2006 (in concomitanza dell'invio del mod. 98 C.G. - prospetto delle variazioni avvenute nella consistenza dei beni mobili nell'esercizio 2005) al competente ufficio riscontrante che, dopo aver effettuato il relativo riscontro con le proprie scritture, vi apporrà il visto di concordanza o solo il visto nei casi in cui esso non sia in possesso di precedenti scritture, restituendo l'originale dell'inventario e un esemplare del processo verbale all'ufficio di appartenenza del consegnatario.

La copia dell'inventario e l'altro esemplare del processo verbale rimarranno agli atti dell'ufficio riscontrante.

Si, ha in tal modo, la possibilità di stabilire l'effettivo carico dei beni consegnati all'agente responsabile e di fissare anche un punto di partenza nelle indagini dirette ad accertare le eventuali responsabilità nei casi di discordanza dei dati nel raffronto delle vecchie con le nuove scritture.

PARAGRAFO V

Altre istruzioni particolari

Su tutti i beni mobili inscritti nel nuovo inventario dovrà essere apposto, a cura dei consegnatari, possibilmente a mezzo di targhette metalliche o di altro sistema idoneo (es. lettore ottico, ecc.) il nuovo numero d'inventario e quello della categoria di appartenenza.

I consegnatari dovranno inoltre aggiornare la scheda già mod. 227 P.G.S. (allegato n. 5) nella quale saranno descritti i beni mobili contenuti in ciascuna stanza o locale d'ufficio, con l'indicazione del codice «SEC '95» nonché del numero d'inventario e della categoria.

La scheda, debitamente firmata dal funzionario di grado più elevato o più anziano e controfirmata dal consegnatario, dovrà essere esposta nella stanza o locale relativo, agli effetti delle future ricognizioni; altro esemplare della stessa sarà conservato dal consegnatario. Eventuali variazioni nella dislocazione dei beni per spostamenti o deperimento dovranno risultare da entrambe le schede.

Le amministrazioni in indirizzo sono pregate di portare a conoscenza dei propri uffici dipendenti le istruzioni della presente circolare e di vigilare affinché vengano tempestivamente e scrupolosamente osservate.

Si raccomanda, infine, agli uffici centrali del bilancio ed alle ragionerie provinciali dello Stato di fornire, in occasione del rinnovo inventariale di che trattasi, ogni utile forma di consulenza ai consegnatari, dando loro gli opportuni chiarimenti sugli eventuali quesiti posti. Ciò, anche allo scopo di evitare che i consegnatari stessi si rivolgano direttamente a questo Dipartimento creando problemi organizzativi in considerazione del loro elevato numero. Ovviamente resta fermo che, ove esistano problemi interpretativi, gli uffici riscontranti potranno, a loro volta, chiedere tutti i necessari chiarimenti per il tramite dei rispettivi direttori.

Roma, 30 dicembre 2004

Il ragioniere generale dello Stato: GRILLI

ALLEGATO 1

PROCESSO VERBALE *
per il rinnovo dell'inventario
dei beni mobili di proprietà dello Stato

Categoria ....

Il giorno ..... del mese .... dell'anno .... presso l'Ufficio .... si è insediata la commissione composta da:

1. ....
2. ....
3. ....

appositamente costituita con provvedimento ...., per effettuare il rinnovo dell'inventario dei beni mobili di proprietà dello Stato, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 4 settembre 2002, n. 254 e con l'osservanza delle istruzioni impartite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, con circolare n. ...... del ....

Le operazioni di rinnovo hanno avuto inizio il giorno .... del mese .... dell'anno .... ed hanno dato i seguenti risultati di cui agli allegati 1/A - 1/B - 1/C e 1/D.

A. Beni esistenti in uso (compresi eventuali beni rinvenuti ed errori materiali) - n. .... Euro ....

B. Beni mancanti - n. .... Euro ....

C. Beni non più utilizzati (destinati alla vendita e/o alla cessione gratuita alla Croce Rossa o ad altro ente previsto dall'art. 14, comma 2, del regolamento - n. .... Euro ....

D. Quadro di raccordo - n. .... Euro ....

Le operazioni si sono concluse il giorno .... del mese........... dell'anno ....

Il presente processo verbale, firmato dai componenti della suddetta commissione, è stato redatto in triplice esemplare.[1]

La commissione
....
....
....

Data ....

Visto: il direttore dell'ufficio riscontrante ....[2]

---

* Trattasi di processo verbale «aperto» che sintetizza le diverse operazioni effettuate per il rinnovo inventariale, operazioni che dovranno necessariamente concludersi il 31 dicembre 2005.

[1] Una copia del presente verbale dovrà rimanere agli atti dell'ufficio del consegnatario, mentre le altre due, unitamente all'originale ed ad una copia del nuovo inventario, saranno inviate al competente ufficio riscontrante il quale, dopo aver effettuato i riscontri di propria competenza, restituirà l'originale ed un esemplare del processo verbale all'ufficio di appartenenza del consegnatario per la conservazione.

[2] Ufficio centrale del bilancio o Ragioneria provinciale dello Stato competenti al riscontro.

ALLEGATO 1/A

BENI ESISTENTI IN USO AL.................................

N. Ord. (*)	N. Inventario o giornale	Descrizione o denominazione (*)	Quantità (*)	Valore Inventario o Giornale	Valore Aggiornato (*)	Differenza + o -	Note
		Totale					

(*) elementi che servono alla compilazione del nuovo inventario Mod. 94 C.G.

ALLEGATO 2

Per la determinazione del nuovo valore d'inventario alla data del 31 dicembre 2005, al prezzo di acquisto o all'originario valore di stima dei beni si applica l'aliquota di deperimento del 10%. Il computo è per anno intero, considerando tale anche la frazione di anno superiore a sei mesi e con l'avvertenza che quella inferiore viene trascurata. La stessa aliquota del 10% si applica ai beni già aggiornati nei valori in occasione di precedenti rinnovi inventariali, tenendo conto che per l'individuazione dell'anno di riferimento indicato nella tabella dovrà considerarsi la data dell'ultimo inventario.

Valore da attribuire ad un bene mobile acquistato o stimato originariamente per 1.000,00 Euro.

Decorrenza dalla data di acquisto o dell'originaria stima ovvero dalla data dell'ultimo inventario (anni) (1)	Aliquota della diminuzione di valore (2)	Detrazione annuale sul valore alla fine dell'anno precedente (arrotondata) (3)	Valore residuo (arrotondato) (4)	Coefficiente di aggiornamento (arrotondato) (5)
1	10%	100	900	0,900
2	10%	90	810	0,810
3	10%	81	729	0,729
4	10%	73	656	0,656
5	10%	66	590	0,590
6	10%	59	531	0,531
7	10%	53	478	0,478
8	10%	48	430	0,430
9	10%	43	387	0,387
10	10%	39	348	0,348
11	10%	35	313	0,313
12	10%	31	282	0,282
13	10%	28	254	0,254
14	10%	25	229	0,229
15	10%	23	206	0,206
16	10%	21	185	0,185
17	10%	18	167	0,167
18	10%	17	150	0,150
19	10%	15	135	0,135
20	10%	13	122	0,122
21	10%	12	110	0,110
22	10%	11	99	0,099
23	10%	10	89	0,089
24	10%	9	80	0.080
25	10%	8	72	0.072

Per calcolare il valore dei beni in base alla suddetta tabella, si moltiplica il coefficiente di aggiornamento per il valore originario del bene, secondo la formula seguente: $X = Y \times V_i$ dove Y è il coefficiente di aggiornamento, V_i è il precedente valore di inventario, X è il valore da attribuire a seguito dell'aggiornamento.

Esempi:

1) si desidera conoscere il valore aggiornato di un bene mobile, non dichiarato fuori uso, acquistato nel 1996 ed iscritto in inventario per 600,00 euro.

Dal 1996 al 2005 = 9 anni

X = 0,387 × 600,00 = euro 232,2

Il bene così rivalutato, venendo ad assumere un valore inferiore a 500 euro, non sarà incluso nel nuovo inventario.

2) Si desidera conoscere il valore aggiornato di un bene mobile, non dichiarato fuori uso, acquistato nel 1998 ed iscritto in inventario per 1.200,00 euro.

Dal 1998 al 2005 = 7 anni

X = 0,478 × 1.200,00 = euro 573,6

Il bene così rivalutato, venendo ad assumere un valore superiore a 500 euro, sarà incluso nel nuovo inventario.

ALLEGATO 3

Per la determinazione del nuovo valore d'inventario alla data del 31 dicembre 2005, al prezzo di acquisto o all'originario valore di stima dei beni si applica l'aliquota di deperimento del 25 %. Il computo è per anno intero, considerando tale anche la frazione di anno superiore a sei mesi e con l'avvertenza che quella inferiore viene trascurata. La stessa aliquota del 25 % si applica ai beni già aggiornati nei valori in occasione di precedenti rinnovi inventariali, tenendo conto che per l'individuazione dell'anno di riferimento indicato nella tabella dovrà considerarsi la data dell'ultimo inventario.

Valore da attribuire ad un bene mobile acquistato o stimato originariamente per 1.000,00 Euro.

Decorrenza dalla data di acquisto o dell'originaria stima ovvero dalla data dell'ultimo inventario (anni) (1)	Aliquota della diminuzione di valore (2)	Detrazione annuale sul valore alla fine dell'anno precedente (arrotondata) (3)	Valore residuo (arrotondato) (4)	Coefficiente di aggiornamento (arrotondato) (5)
1	25%	250	750	0,750
2	25%	187	563	0,563
3	25%	141	422	0,422
4	25%	105	37	0,317
5	25%	79	238	0,238
6	25%	59	179	0,179
7	25%	45	134	0,134
8	25%	33	101	0,101
9	25%	25	76	0,076
10	25%	19	57	0,057
11	25%	14	43	0,043
12	25%	11	32	0,032
13	25%	8	24	0,024
14	25%	6	18	0,018
15	25%	4	14	0,014

Anche nel caso in esame la formula da applicare è la medesima del mobilio di cui all'allegato n. 2, e cioè: $X = Y \times V_i$ dove Y è il coefficiente di aggiornamento, V_i è il precedente valore di inventario, X è il valore da attribuire al bene a seguito dell'aggiornamento.

Esempi:

1) La valutazione di un'autovettura, iscritta in inventario per 4.000,00 euro, dopo 10 anni di uso è la seguente:

$X = 0,057 \times 4000,00 =$ euro 228,00

Il bene così rivalutato, venendo ad assumere un valore inferiore a 500 euro, non sarà incluso nel nuovo inventario.

2) La valutazione di un'autovettura, iscritta in inventario per 6.000,00 euro, dopo 6 anni di uso è la seguente:

$X = 0,179 \times 6000,00 =$ euro 1.074,00

Il bene così rivalutato, venendo ad assumere un valore superiore a 500 euro, sarà incluso nel nuovo inventario.

ALLEGATO 4

MOD. 94 C.G.

AMMINISTRAZIONE:………..……...…………..………………………………..

UFFICIO:………………………………………………………………………………

IN:………………………………………………………………………………………

(1)

CODICE UFFICIO CONSEGNATARIO:………………………

(2)

INVENTARIO

DEI BENI MOBILI DI PROPRIETA' DELLO STATO

esistenti al …/…./…. consegnati al signor ……………..………………….

CATEGORIA……..

(3)

(1) indirizzo, città
(2) attribuito dall'Ufficio centrale del bilancio o dalla Ragioneria provinciale dello Stato (cod. ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)
(3) vedi retro

Codice SEC	Numero di inventario	Denominazione e descrizione (a)	Stato d'uso (b)	Valore di stima	Rif. all'operazione del giornale di uscita (mod. 96 C.G.) per le diminuzioni successive (c)
1	2	3	4	5	6

Da riportare..................................

(a) Indicare anche il numero di matricola ove esistente
(b) Se nuovi (N), se usati (U), se inservibili (I)
(c) Riportare gli estremi delle operazioni (anno e numero progressivo di operazione)

CLASSIFICAZIONE DEI BENI MOBILI IN «CATEGORIE»

I beni mobili affidati in gestione ad agenti responsabili vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

categoria I: beni mobili costituenti la dotazione degli Uffici, beni mobili delle tipografie, laboratori, officine, centri meccanografici, elettronici con i relativi supporti e pertinenze non aventi carattere riservato; beni mobili di ufficio costituenti le dotazioni di ambulatori di qualsiasi tipo;

categoria II: libri e pubblicazioni sia ufficiali (raccolta annuale delle *Gazzette Ufficiali* e degli atti normativi della Repubblica italiana, ecc.) sia non ufficiali costituenti la dotazione dell'ufficio. (Non devono essere inventariati in questa categoria tutti i libri e le pubblicazioni acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro. Questi beni vanno iscritti nel «registro dei beni durevoli di valore non superiore a 500 euro, IVA compresa»);

categoria III: materiale scientifico, di laboratorio, oggetti di valore (esclusi gli oggetti d'arte, perché considerati «immobili» agli effetti inventariali), metalli preziosi, strumenti musicali, attrezzature tecniche e didattiche nonché attrezzature sanitarie diagnostiche e terapeutiche per gli ambulatori medici;

categoria IV: beni assegnati alla conduzione di fondi rustici, macchine e strumenti agricoli, nonché animali adibiti alla coltura dei fondi e quelli di proprietà dello Stato;

categoria V: armamenti, strumenti protettivi ed equipaggiamenti. Le divise, gli effetti di vestiario e le scarpe devono essere contabilizzati nella categoria in parola fino a quando non vengono immessi in uso divenendo in tal modo beni di facile consumo;

categoria VI: automezzi, velivoli, natanti ed altri beni iscritti nei pubblici registri;

categoria VII: altri beni non classificabili.

ALLEGATO 5

già Mod. 227 P.G.S.

AMMINISTRAZIONE ……………………………………………………………………

UFFICIO ………………………………………………………………………………

IN…………………………………………………………………………………………
(1)

CODICE UFFICIO CONSEGNATARIO……………………………………
(2)

Scheda dei mobili di proprietà dello Stato esistenti nella stanza n. ………..piano……………………..

Verifiche ed accertamenti (3)

………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

Categoria	Codice SEC	Numero inventario	Denominazione e descrizione (4)	Annotazioni

Compilata il …………………………

IL FUNZIONARIO………………………………………………
(che ha in consegna i mobili di cui sopra)

IL CONSEGNATARIO…………………………………………

(1) Indirizzo, città

(2) Attribuito dall'Ufficio centrale del bilancio o dalla Ragioneria provinciale dello Stato (cod. ragioneria, cod. amministrazione, progressivo ufficio)

(3) Indicare la data ed eventuali annotazioni, vistate con firma del verificatore

(4) Indicare numero di matricola se presente

05A00664

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Avviso relativo alla conferma del prefetto dott. Carlo Schilardi a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, il prefetto dott. Carlo Schilardi è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle attività connesse al programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, fino al 31 dicembre 2005.

05A00699

Avviso relativo alla conferma del dott. Giuseppe Ambrosio a Commissario straordinario del Governo

Con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2004, il dott. Giuseppe Ambrosio è stato confermato, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, Commissario straordinario del Governo per il coordinamento delle iniziative volte a fronteggiare le conseguenze dell'encefalopatia spongiforme bovina, con estensione dell'incarico alla emergenza derivante dalla epizoozia denominata «blue-tongue», fino al 31 dicembre 2005.

05A00700

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 25 gennaio 2005

Dollaro USA	1,3025
Yen giapponese	134,85
Corona danese	7,4423
Lira Sterlina	0,69560
Corona svedese	9,0701
Franco svizzero	1,5460
Corona islandese	81,35
Corona norvegese	8,2065
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5825
Corona ceca	30,105
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,98
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4316
Zloty polacco	4,0720
Leu romeno	37757
Tallero sloveno	239,75
Corona slovacca	38,613
Lira turca	1,7357
Dollaro australiano	1,6988
Dollaro canadese	1,5994
Dollaro di Hong Kong	10,1585
Dollaro neozelandese	1,8314
Dollaro di Singapore	2,1337
Won sudcoreano	1343,40
Rand sudafricano	7,7314

Cambi del giorno 26 gennaio 2005

Dollaro USA	1,3005
Yen giapponese	134,47
Corona danese	7,4427
Lira Sterlina	0,69270
Corona svedese	9,0725
Franco svizzero	1,5505
Corona islandese	81,30
Corona norvegese	8,2280
Lev bulgaro	1,9558
Lira cipriota	0,5831
Corona ceca	30,020
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	245,61
Litas lituano	3,4528
Lat lettone	0,6961
Lira maltese	0,4313
Zloty polacco	4,0677
Leu romeno	37635
Tallero sloveno	239,77
Corona slovacca	38,535
Lira turca	1,7353
Dollaro australiano	1,6879
Dollaro canadese	1,6100
Dollaro di Hong Kong	10,1428
Dollaro neozelandese	1,8209
Dollaro di Singapore	2,1259
Won sudcoreano	1341,73
Rand sudafricano	7,7749

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

05A00846-05A00912

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Concessione della protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa che figureranno nell'esposizione «QUADRUM SACA - aste, cornici, tecnologie, grafica», in Bologna.

Con decreto ministeriale del 23 dicembre 2004 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti sui prodotti o sui materiali che figureranno nell'esposizione «QUADRUM SACA - aste, cornici, tecnologie, grafica», che avrà luogo a Bologna dal 17 a 20 febbraio 2005.

05A00527

Revoca dell'autorizzazione ad esercitare un magazzino generale alla società cooperativa «Consorzio agrario provinciale di Piacenza, società cooperativa a responsabilità limitata», in Piacenza.

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2005 al «Consorzio agrario provinciale di Piacenza, società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Piacenza, via C. Colombo n. 35, viene revocata l'autorizzazione ad esercitare in regime di magazzino generale le succursali site in Agazzano (Piacenza), via Roma n. 30 (già all'incrocio delle strade provenienti da Piacenza e da Pianello V.T.) e in Castel S. Giovanni (Piacenza), via Morselli n. 13.

05A00710

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di due nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A.), a partire dal 1° febbraio 2005, ha in emissione due nuove serie di buoni fruttiferi postali contraddistinte con le sigle «B4» e «BB4».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Dalla data di emissione dei buoni fruttiferi postali «B4» e «BB4» non sono più sottoscrivibili i buoni delle serie «B3» e «BB3».

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali e sul sito internet della CDP S.p.A. www.cassaddpp.it

05A00735

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Cisplatino Segix»

Estratto provvedimento UPC/II n. 1642 dell'11 gennaio 2005

Specialità medicinale: CISPLATINO SEGIX.

Confezioni:

A.I.C. n. 033346014/M - 1 flac. 20 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

A.I.C. n. 033346026/M - 1 flac. 50 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml;

A.I.C. n. 033346038/M - 1 flac. 100 ml concentrato per infusione 0,5 mg/ml.

Titolare A.I.C.: Segix Farma S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: NL/H/0118/001-003/W013 e W15.

Tipo di modifica: modifica stampati.

Modifica apportata: modifica al riassunto delle caratteristiche del prodotto nelle sezioni 6.3, 6.4 e 6.5 con riferimento al periodo di validità dopo la diluizione (quarantotto ore a temperatura compresa tra 2 e 8 °C qualora la diluizione stessa avvenga in condizioni asettiche controllate e convalidate) ed ulteriore modifica nella sezione 4.8.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00741

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Beriate P»

Estratto provvedimento UPC/II n. 1643 dell'11 gennaio 2005

Specialità medicinale: BERIATE P.

Confezioni:

A.I.C. n. 033657014/M - «250» 1 flac. 250 UI + 1 flac. solv. + set + filtro;

A.I.C. n. 033657026/M - «500» 1 flac. 500 UI + 1 flac. solv. + set + filtro;

A.I.C. n. 033657038/M - «1000» 1 flac. 1000 UI + 1 flac. solv. + set + filtro.

Titolare A.I.C.: ZLB Behring Gmbh.

Numero procedura mutuo riconoscimento: SE/H/0135/001-003/II/033.

Tipo di modifica: aggiornamento metodica chimico-farmaceutica.

Modifica apportata: revisione della procedura di produzione P - 400C - 02 con una nuova versione P - 400C - 04.

I lotti già prodotti, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00742

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Quadrasa»

Estratto provvedimento UPC/II n. 1644 dell'11 gennaio 2005

Specialità medicinale: QUADRASA.

Confezioni:

A.I.C. n. 034243016/M - 2 g polvere soluz. rettale flacone + cannula;

A.I.C. n. 034243028/M - 2 g polvere soluz. rettale 7 flaconi + cannuli.

Titolare A.I.C.: Norgine Italia S.r.l.

Numero procedura mutuo riconoscimento: FR/H/0129/001/W001.

Tipo di modifica: modifica accessori associati alla confezione del medicinale.

Modifica apportata: modifica relativa al confezionamento secondario: aggiunta di una vaschetta e di un tappo in alluminio, contenenti il flacone, al fine di migliorare le condizioni di conservazione.

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale in questione deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, per il foglio illustrativo e le etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore del presente provvedimento.

I lotti già prodotti non possono essere dispensati al pubblico a partire dal centottantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

Decorrenza ed efficacia del provvedimento: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00743

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale «Actilyse»

Estratto provvedimento UPC n. 128 del 17 gennaio 2005

Specialità medicinale: ACTILYSE.

Società: Boehringer Ingelheim S.p.a.

Oggetto provvedimento di proroga smaltimento scorte UPC

Tenendo presente che il medicinale è ad esclusivo uso ospedaliero e che codesta azienda, si impegna ad inoltrare agli ospedali una circolare che li aggiorni sulle modifiche apportate agli stampati in particolare alle sezioni 4.4 e 4.5; i lotti delle confezioni della specialità medicinale: «Actilyse - iv fi. liof. 50 mg + fi. solv. 50 ml - A.I.C. n. 026533048 - iv fi. liof. 20 mg + fi. solv. 20 ml - A.I.C. n. 026533051, possono essere dispensati per ulteriori sessanta giorni a partire dal 28 gennaio 2005 data di scadenza dei sessanta giorni previsti dal provvedimento UCP/II/1613 del 5 novembre 2004 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 29 novembre 2004, senza ulteriore proroga.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

05A00740

Comunicato di rettifica, relativo all'estratto della determinazione del 10 novembre 2004, n. 25, recante modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Itrin».

Nella parte del comunicato relativo all'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004, alla pag. 58, seconda colonna, primo rigo, dove è scritto:

«... è ora trasferita alla società Infonsit S.p.A. ...»,

è da intendersi:

«... è ora trasferita alla società Infonsint S.p.A. ...».

05A00738

Comunicato di rettifica, relativo all'estratto della determinazione del 10 novembre 2004, n. 26, recante modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Urodie».

Nella parte del comunicato relativo all'estratto della determinazione citata in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 287 del 7 dicembre 2004, alla pag. 58, seconda colonna, undicesimo rigo, dove è scritto:

«... è ora trasferita alla società Infonsit S.p.A. ...»,

è da intendersi:

«... è ora trasferita alla società Infonsint S.p.A. ...».

05A00739

REGIONE BASILICATA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con il decreto del Presidente della giunta regionale n. 5 del 14 gennaio 2005 è stata sospesa l'autorizzazione alla utilizzazione (imbottigliamento e vendita) dell'acqua minerale effervescente naturale denominata «La Francesca» di cui è titolare la società «Cutolo Michele & Figli S.r.l.» con sede e stabilimento in Rionero in Vulture (Potenza).

05A00709

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G501024/1) Roma, 2005 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	**ACIREALE (CT)**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	**ALBANO LAZIALE (RM)**	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	**ANCONA**	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
04011	**APRILIA (LT)**	CARTOLERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
83100	**AVELLINO**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	**AVERSA (CE)**	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	**BARI**	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	**BARI**	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	**BIELLA**	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	**BOLOGNA**	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	**BRESSO (MI)**	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	**BUSTO ARSIZIO (VA)**	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	**CASTELVETRANO (TP)**	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	**CATANIA**	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	**CATANZARO**	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	**CHIETI**	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	**COMO**	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	**COSENZA**	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	**FIRENZE**	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	**FOGGIA**	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	**FOLIGNO (PG)**	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	**FROSINONE**	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	**GENOVA**	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	**GIARRE (CT)**	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	**LECCE**	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	**MARTINA FRANCA (TA)**	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	**MESSINA**	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	**MILANO**	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	**MILANO**	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	**MOLFETTA (BA)**	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	**NAPOLI**	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	**NAPOLI**	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
84014	**NOCERA INF. (SA)**	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	**NOVARA**	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	**PADOVA**	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via dell'Arco, 9	049	8760011	659723
90138	**PALERMO**	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	**PALERMO**	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	**PALERMO**	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	**PALERMO**	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	**PARMA**	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
29100	**PIACENZA**	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	**PRATO**	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	**ROMA**	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	**ROMA**	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	**ROMA**	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	**ROMA**	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	**ROMA**	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	**ROVIGO**	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	**SAN BENEDETTO D/T (AP)**	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	**SASSARI**	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	**SIRACUSA**	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10122	**TORINO**	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	**VARESE**	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	**VERONA**	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Via Pallone 20/c	045	594687	8048718
36100	**VICENZA**	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale **n. 16716029.**

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti	Vendite	Ufficio inserzioni	Numero verde
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520	☎ 800-864035 - Fax 06-85084117	☎ 800-864035 - Fax 06-85082242	☎ 800-864035

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2005 (salvo conguaglio) (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003 (G.U. n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **400,00**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **220,00**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **285,00**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **155,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **68,00**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **168,00**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **65,00**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **167,00**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **780,00**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **412,00**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **652,00**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **342,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **320,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **185,00**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 1,00	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **180,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.